



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 150 del 17/10/2012

COMUNE DI BITRITTO

Statuto comunale

COMUNE DI BITRITTO
(Provincia di Bari)

STATUTO

Sommario

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - L'autonomia della comunità

Art. 2 - L'autonomia e l'adeguamento dello statuto

Art. 3 - Gli indirizzi generali dello statuto per l'organizzazione del Comune

Art. 4 - Lo Statuto Comunale ed il Testo Unico

Art. 5 - I regolamenti comunali

Art. 6 - Regolamenti comunali - Sanzioni pecuniarie amministrative

Art. 7 - Principi generali in materia di affidamenti

TITOLO II

IL COMUNE

Art. 8 - Ruolo e competenze generali

Art. 9 - Esercizio delle funzioni

Art. 10 - Esercizio convenzionato intercomunale di funzioni

Art. 11 - Esercizio delle funzioni e rapporti con i cittadini

Art. 12 - Attuazione del principio di sussidiarietà

Art. 13 - La semplificazione amministrativa e documentale

Art. 14 - Territorio e sede

Art. 15 - Stemma e gonfalone

TITOLO III

GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

Gli istituti di partecipazione popolare

Art. 16 - Condizioni e finalità

Art. 17 - Partecipazione popolare e diritto di cittadinanza

Art. 18 - Associazioni ed organismi di partecipazione - Le Consulte Comunali

Art. 19 - Consiglio Comunale dei ragazzi

Art. 20 - Albo delle Associazioni

Art. 21 - Riunioni ed assemblee

Art. 22 - Istanze, petizioni e proposte di cittadini

Art. 23 - Forum dei cittadini

Art. 24 - La consultazione dei cittadini

Art. 25 - Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 26 - I referendum consultivi

Art. 27 - Azione popolare a tutela degli interessi comunali

Art. 28 - Azione risarcitorie di danni ambientali

Art. 29 - Diritto di accesso e di informazione

Art. 30 - Il diritto di udienza

TITOLO IV

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 31 - Esercizio associato di funzioni e servizi

Art. 32 - Convenzioni associate intercomunali

Art. 33 - Il sistema integrato dei servizi sociali

TITOLO V

ORGANI DI GOVERNO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 34 - Organi di governo del Comune

Art. 35 - Condizione giuridica degli amministratori nell'esercizio delle funzioni

Art. 36 - Status dei componenti il Consiglio Comunale

Art. 37 - Pari opportunità

TITOLO VI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

La Presidenza del Consiglio Comunale

Art. 38 - Presidenza del Consiglio Comunale - Elezione

Art. 39 - Funzioni e status del Presidente del Consiglio

Capo II

Il regolamento del Consiglio Comunale

Art. 40- Il regolamento e l'autonomia funzionale ed organizzativa

Capo III

I Consiglieri Comunali

Art. 41 - Elezione e composizione

Art. 42 - Durata in carica

Art. 43 - Adempimenti della prima seduta

Art. 44 - Consigliere Anziano

Art. 45 - Comunicazione dei componenti della Giunta

- Art. 46 - Linee programmatiche di mandato
- Art. 47 - Indirizzi per le nomine
- Art. 48 - Illustrazione delle proposte
- Art. 49 - Consiglieri Comunali
- Art. 50 - Competenze del Consiglio Comunale
- Art. 51 - Consiglieri comunali - Prerogative
- Art. 52 - Gruppi Consiliari
- Art. 53 - Votazioni dei Consiglieri Comunali
- Art. 54 - Norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale
- Art. 55 - Ordine del giorno delle sedute
- Art. 56 - Pubblicità delle sedute
- Art. 57 - Voto palese e segreto
- Art. 58 - Maggioranza richiesta per la validità delle sedute
- Art. 59 - Maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni
- Art. 60 - Astenuti e schede bianche e nulle
- Art. 61 - Dimissioni del Consigliere
- Art. 62 - Decadenza per mancata partecipazione alle adunanze
- Art. 63 - Surrogazioni e supplenze
- Art. 64 - Trattamento economico
- Art. 65 - Cessazione dalla carica per lo scioglimento del Consiglio - Incarichi esterni

Capo IV

Le commissioni consiliari

- Art. 66 - Commissioni consiliari permanenti

TITOLO VII

LA GIUNTA COMUNALE

- Art. 67 - Giunta Comunale - Composizione - Numero degli Assessori - Limite massimo
- Art. 68 - Nomina della Giunta
- Art. 69 - Requisiti del Vice Sindaco e degli Assessori
- Art. 70 - Verifica delle condizioni
- Art. 71 - Competenze
- Art. 72 - Attività propositive e di impulso
- Art. 73 - Nomina e funzioni
- Art. 74 - Mozione di sfiducia
- Art. 75 - Funzionamento della Giunta
- Art. 76 - Revoca degli assessori
- Art. 77 - Durata in carica. Decadenza - dimissioni - impedimento - rimozione

TITOLO VIII

IL SINDACO

- Art. 78 - Elezioni e durata
- Art. 79 - Il Sindaco organo comunale
- Art. 80 - Giuramento e distintivo
- Art. 81 - Deleghe del Sindaco
- Art. 82 - Il Vice Sindaco
- Art. 83 - Dimissioni del Sindaco
- Art. 84 - Nomine dei Responsabili degli uffici e dei servizi. Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali

Art. 85 - Rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni

TITOLO IX

L'AUTONOMIA ORGANIZZATIVA

Capo I

Ordinamento e gestione del personale

Art. 86 - Personale - Organizzazione degli uffici e dei servizi

Art. 87 - Articolazione Organizzativa

Capo II

Direzione e responsabilità degli uffici e dei servizi

Art. 88 - Il Segretario Comunale

Art. 89 - Gli incarichi a contratto

Art. 90 - Funzioni e responsabilità dei Responsabili di Servizio

Art. 91 - Conferenza dei Responsabili di Servizio

Capo III

Responsabilità

Art. 92 - Responsabilità verso il Comune

Art. 93 - Responsabilità verso i terzi

Art. 94 - Responsabilità contabile

Art. 95 - Prescrizione dell'azione di responsabilità

Capo IV

I Servizi pubblici comunali

Art. 96 - Servizi pubblici comunali - Tutela degli utenti e dei consumatori

Art. 97 - I servizi pubblici comunali di rilevanza economica

Art. 98 - Istituzione

Art. 99 - Gestione dei servizi comunali privi di rilevanza economica

TITOLO X

L'AUTONOMIA FINANZIARIA E IMPOSITIVA

PROGRAMMAZIONE E ORDINAMENTO CONTABILE

Art. 100 - Autonomia finanziaria

Art. 101 - Autonomia impositiva

Art. 102 - Statuto dei diritti del contribuente

Art. 103 - Gestione dei beni

Art. 104 - Regolamento di Contabilità

Art. 105 - I contratti

Art. 106 - Liti e giudizi

Art. 107 - La Tesoreria

Art. 108 - Revisore Unico dei Conti

Art. 109 - Controllo di Gestione

Art. 110 - Norma transitoria

Art. 111 - Entrata in vigore

COMUNE DI BITRITTO

Provincia di Bari

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

L'autonomia della Comunità

1. Il Comune di Bitritto è Ente autonomo con proprio statuto, poteri e funzioni ed è componente costitutivo della Repubblica, secondo i principi stabiliti dall'art. 114 della Costituzione. L'autonomia del Comune si fonda su quella originaria della Comunità, nello stesso ordinata secondo l'art. 3 del Testo Unico.

2. Il Comune di Bitritto rappresenta e tutela la propria Comunità, operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri sociali, civili, economici e culturali, per garantire pari opportunità sociali, giuridiche e civili tra razze, religioni e sessi.

3. L'ordinamento e lo statuto promuovono la partecipazione effettiva, libera e democratica dei cittadini alle attività comunali per il progresso della Comunità di Bitritto e per assicurare nella stessa la tutela della sicurezza e della civile convivenza.

4. Il Comune di Bitritto tutela i valori culturali, sociali e ambientali che rappresentano il patrimonio di storia e tradizioni della Comunità e costituiscono motivo determinante per il suo sviluppo e rinnovamento per realizzare, nel presente e nel futuro, condizioni degne del suo passato.

5. La Comunità di Bitritto esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dal Testo Unico degli ordinamenti e dallo statuto, le scelte che individuano i suoi interessi fondamentali alla cura dei quali si ispira l'azione di governo e l'attività di gestione del Comune.

6. Ai principi stabiliti dal Titolo V della Costituzione, modificato dalla legge 18 ottobre 2001, n. 3, e dalla Carta Europea dell'autonomia locale, ratificata dall'Italia con la legge 30 dicembre 1989, n. 439, si ispira l'ordinamento del Comune e l'azione degli organi preposti ad attuarlo.

Art. 2

L'autonomia e l'adeguamento dello statuto

1. Il Comune di Bitritto ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, impositiva e finanziaria che i suoi organi attuano consapevoli dei poteri che sono loro attribuiti e del dovere di esercitarli per garantire

ai cittadini i diritti affermati nel precedente articolo.

2. Il Consiglio comunale ha adeguato il presente statuto alla condizione di autonomia generale ed ai nuovi valori affermati con i principi del titolo V, parte II, della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, del Testo Unico degli ordinamenti 18 agosto 2000, n. 267, dalla legge di riforma dell'amministrazione, decentramento, semplificazione e sussidiarietà 15 marzo 1997, n. 59, e dalle leggi generali emanate per l'attuazione delle riforme.

3. Il Consiglio Comunale procede alla revisione dei regolamenti comunali vigenti ed al loro adeguamento ai principi delle leggi richiamate nel comma precedente, al presente statuto ed alla legislazione che attribuisce nuove funzioni.

4. La Giunta, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla revisione, all'adeguamento ai principi generali, a quelli del titolo IV del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009 ed al presente statuto del regolamento che disciplina l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Art. 3

Gli indirizzi generali dello statuto
per l'organizzazione del Comune

1. Il presente statuto è l'atto fondamentale che garantisce l'attuazione dell'autonomia organizzativa del Comune di Bitritto, assicura il coordinamento delle competenze dei suoi organi e indirizza l'esercizio delle funzioni attribuite all'ente dall'ordinamento.

2. Per conseguire con l'attuazione dei principi di autonomia il rafforzamento istituzionale del Comune, condizione per lo sviluppo economico ed il progresso sociale della comunità, i rapporti tra gli organi di governo, Consiglio Comunale, Sindaco e Giunta sono ispirati da una concorde e positiva unitarietà di intenti, di obiettivi e di solidarietà operativa che rende agevole la realizzazione delle linee programmatiche di mandato e la tutela degli interessi e dei diritti della popolazione.

3. Il Sindaco ed il Presidente del Consiglio, assicurano il miglior equilibrio fra l'azione degli organi di governo attraverso la reciproca preventiva informazione delle iniziative d'interesse generale della Comunità che si propongono di attivare.

4. I suddetti sottopongono rispettivamente all'approvazione della Giunta e del Consiglio modalità per la concertazione degli interventi di maggior rilievo e, in particolare, per la formazione dei provvedimenti che per legge sono attribuiti alla competenza del Consiglio. Nel rispetto delle diverse posizioni l'impegno unitario deve attivare un rapporto di reciproca collaborazione costruttiva con la minoranza, valutando le osservazioni e proposte dalla stessa espresse e dando ad esse considerazione per gli apporti utili ai fini del miglior esercizio dell'azione amministrativa.

5. Le funzioni di controllo politico-amministrativo e di verifica dell'attuazione delle linee programmatiche previste dall'art. 42 del Testo Unico sono esercitate dal Consiglio comunale con le modalità operative stabilite dal presente statuto e dal regolamento. Esse hanno per fine di verificare la corrispondenza fra gli obiettivi fissati ed i risultati conseguiti, individuando eventuali fatti ostativi, ritardi e rimedi, con lo spirito di collaborazione che ha ispirato la concertazione unitaria dei programmi, per assicurare che essi siano realizzati secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, di ottimizzazione del rapporto costi-ricavi, anche attraverso i tempestivi interventi di correzione che risultino necessari.

6. Il rispetto delle funzioni e responsabilità dei Responsabili di Servizio e delle loro competenze stabilite dal titolo IV del Testo Unico deve essere affermato con norme chiare e precise nel presente statuto, nei regolamenti, nell'ordinamento degli uffici e dei servizi ed in ogni atto relativo alla gestione amministrativa, finanziaria e tecnica di cui all'art. 107 del Testo Unico. La distinzione delle funzioni di gestione dei Responsabili di Servizio da quelle degli organi di governo non deve essere interpretata negli atti e nell'operare dell'ente come una separazione che distacchi i due ruoli nell'ordinamento complessivo del Comune, indebolendo la capacità operativa dell'ente, frazionandola e rendendola priva dell'organica unitarietà indispensabile per conferire efficacia alla sua azione. Le norme del presente

statuto, dei regolamenti, degli atti amministrativi devono essere formulate in modo da evitare qualsiasi possibile contrapposizione ed ispirarsi a spirito di collaborazione aperto, leale, di reciproca fiducia, di rispetto dei ruoli e delle funzioni che deve animare tutti coloro che hanno insieme impegni, doveri e responsabilità verso i cittadini. Il Consiglio comunale e la Giunta, nell'adozione degli atti di loro competenza ed il Sindaco, per il suo compito di responsabile dell'amministrazione del Comune e di sovrintendente al funzionamento dei servizi e degli uffici, devono dedicare alla corretta impostazione e conservazione di questo rapporto, negli atti e nei comportamenti, il loro impegno migliore.

Art. 4

Lo statuto comunale ed il Testo Unico

1. Il presente statuto stabilisce, nell'ambito dei principi fissati dal titolo V, parte II, della Costituzione, dal Testo Unico approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in conformità all'art. 6 dello stesso, le norme fondamentali dell'organizzazione del Comune di Bitritto, l'attribuzione degli organi e le forme di garanzia e partecipazione delle minoranze, le modalità di esercizio della rappresentanza legale, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, alla pari opportunità ed a quant'altro previsto dal Testo Unico.

2. Lo statuto, liberamente formato ed adeguato dal Consiglio comunale, con la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi di autonomia, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola l'azione amministrativa, i procedimenti, l'adozione degli atti, secondo il principio di legalità.

3. L'esercizio delle distinte competenze degli organi di governo e dei responsabili della gestione del Comune è regolato dallo statuto in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico.

4. Il Consiglio comunale adegua lo statuto alle modifiche dei principi-limite dell'autonomia disposte dalla legislazione generale in materia di enti locali ed alla evoluzione della società civile, assicurando costante corrispondenza delle norme con lo stesso stabilite con le condizioni sociali, economiche e civili della Comunità.

5. Lo statuto ed i regolamenti devono disporre l'attuazione, in tutto il loro valore e significato, dei principi affermati dagli ordinamenti delle autonomie locali compresi nel Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, stabilendo che in tal senso siano determinate le funzioni degli organi di governo e le competenze dei Responsabili della gestione del Comune.

Art. 5

I regolamenti comunali

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, esercita l'autonomia normativa con l'adozione dei regolamenti nelle materie di propria competenza, secondo quanto disposto dagli artt. 7 e 42 e con l'esclusione prevista dall'art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, nelle materie di competenza del Comune. I regolamenti disciplinano in particolare l'organizzazione ed il funzionamento degli organi di governo, delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, la contabilità, il decentramento, il procedimento amministrativo, l'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi, il sistema integrato di solidarietà sociale, gli interventi per lo sviluppo dell'economia per la diffusione della cultura, la promozione della pratica sportiva. Con i regolamenti è disciplinato l'esercizio dell'autonomia impositiva, l'attività edilizia, la Polizia Municipale, la protezione del territorio e dell'ambiente, l'uso delle strutture pubbliche, la tutela del patrimonio comunale e le modalità per il suo impiego e per ogni altra funzione ed attività, di interesse generale, effettuata dal Comune.

2. La Giunta comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, dal presente statuto e dai criteri stabiliti dal Consiglio Comunale, adotta l'ordinamento generale del personale e degli uffici e servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, conformemente a quanto prevedono gli artt. 7, 42 e 89 del Testo Unico 18 agosto 2000,

n. 267.

3. Il Consiglio Comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, approva il regolamento attinente alla propria autonomia organizzativa e contabile.

4. Il Consiglio Comunale provvede ad adeguare ai principi affermati dalla legge 27 luglio 2000, n.212, i regolamenti con i quali il Comune esercita l'autonomia impositiva.

Art. 6

Regolamenti comunali

Sanzioni pecuniarie amministrative

1. L'esercizio del potere sanzionatorio per le violazioni dei regolamenti comunali, ordinanze ed altri atti prescrittivi emessi dal Comune è effettuato in conformità a quanto stabilito, per ciascuna violazione, dal regolamento comunale che disciplina le relative attività, tenuto conto di quanto dispongono gli artt. 10, 11 e 12 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.E.L.

2. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni stabilite da disposizioni di legge per le violazioni delle norme dalle stesse previste.

3. Il provento delle sanzioni pecuniarie amministrative è interamente acquisito al bilancio comunale, per il finanziamento delle spese nello stesso previste.

Art. 7

Principi generali in materia di affidamenti

1. Gli affidamenti in materia di lavori, servizi e forniture e di incarichi professionali avverranno ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento ed in via di principio tramite elenchi di operatori economici e/o professionisti, predisposti dalla stazione appaltante.

2. Verranno adottati appositi regolamenti per la disciplina degli affidamenti.

TITOLO II

IL COMUNE

Art. 8

Ruolo e competenze generali

1. Il Comune di Bitritto è ente con competenza generale, rappresentativo degli interessi della popolazione residente nel suo territorio, dei quali assicura la tutela e la promozione come finalità primaria dell'impegno politico e sociale dei propri organi e della propria organizzazione. Concorre ad assicurare alla Comunità le libertà individuali e collettive sulle quali si fonda l'autonomia.

2. Al Comune sono attribuite le funzioni amministrative relative alla popolazione ed al territorio comunale salvo che, per assicurare l'esercizio unitario, esse siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

3. Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie e di quelle allo stesso conferite dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

4. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua sia forme di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.

Art. 9

Esercizio delle funzioni

1. Gli organi di governo del Comune di Bitritto indirizzano l'azione amministrativa e l'attività degli organi di gestione ponendo al centro della loro azione amministrativa la tutela della persona umana, per il conseguimento delle seguenti finalità:

- a) promozione ed affermazione dei diritti garantiti ad ogni persona dalla Costituzione e dalle leggi, tutelandone la dignità, la libertà e la sicurezza personale e sostenendone l'elevazione delle condizioni personali e sociali;
- b) assunzione di iniziative per elevare la qualità della vita nella Comunità, sviluppando un efficiente servizio di sostegno sociale, tutelando in particolare i minori, gli anziani, i disabili e coloro che si trovano in condizioni di disagio, di emarginazione e di povertà, per assicurare ad essi protezione, assistenza e condizioni di autosufficienza;
- c) concorrere a garantire, nell'ambito delle loro competenze, il diritto alla salute, anche attraverso una azione di sensibilizzazione, promozione e sostegno delle strutture sanitarie pubbliche;
- d) sostegno, nell'ambito delle proprie possibilità e funzioni, alle iniziative per assicurare il diritto al lavoro, alla casa, all'istruzione;
- e) tutela del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale della Comunità valorizzandolo, conservandolo nel modo più idoneo e rendendo fruibili i beni che lo costituiscono;
- f) tutela della famiglia e promozione di ogni utile azione ed intervento per assicurare pari opportunità di vita e di lavoro ad uomini e donne;
- g) promozione dell'attività sportiva. Il Comune concorre, con le associazioni e società sportive, a promuovere l'educazione motoria ed a favorire la pratica sportiva in ogni fascia d'età, valorizzando le iniziative formative e le occasioni di incontro, aggregazione, socializzazione.

Le iniziative e gli interventi sopra indicati ed ogni altra azione promossa dagli organi del Comune devono proporsi di assicurare pari dignità ai cittadini nell'esercizio dei diritti fondamentali, ispirando la loro azione a principi di equità e solidarietà.

2. Il Comune di Bitritto promuove e partecipa ad accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche, culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

3. Il Comune di Bitritto adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei cittadini.

4. Il Comune di Bitritto esercita le funzioni delegate dalla Regione, secondo le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite, per questi interventi dalla legislazione regionale.

5. Il Comune di Bitritto persegue altresì le seguenti finalità:

- a) evitare il degrado ambientale;
- b) conseguire il raggiungimento della piena occupazione, promuovendo lo sviluppo economico, ecologicamente sostenibile, e conservando la vocazione commerciale ed artigianale;
- c) valorizzare l'agricoltura.

Art. 10

Esercizio convenzionato intercomunale di funzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni ed attività determinate.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle funzioni e/o attività oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni devono regolare i conferimenti iniziali di beni e risorse di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla scadenza.

4. Le convenzioni possono prevedere la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali è affidato l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti associati, coordinato da uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

5. Gli enti associati nella gestione convenzionata adeguano l'ambito dei partecipanti alla convenzione e l'esercizio delle funzioni e delle attività agli indirizzi espressi dalle leggi regionali di cui all'art. 33 del Testo Unico ed utilizzano le incentivazioni da tali norme previste per ampliare l'area di fruizione dei servizi e ridurre il costo a carico degli utenti.

6. L'accordo e la relativa convenzione devono realizzare una organizzazione semplice e razionale che consegua le finalità di cui ai precedenti commi, raggiunga direttamente la popolazione dei Comuni associati con i sistemi più rapidi, economici, immediatamente funzionali, escludendo per i cittadini e gli utenti aggravii di procedure, di costi e di tempi.

Art. 11

Esercizio delle funzioni e rapporti con i cittadini

1. I regolamenti ed i provvedimenti di carattere regolamentare organizzano l'esercizio delle funzioni con sistemi che consentono l'immediata, agevole, utile ed economica fruizione da parte della popolazione delle prestazioni con gli stessi disposti.

2. Il Comune adegua gradualmente la sua organizzazione per assicurarne la presenza operativa sul territorio.

3. L'adeguamento dell'organizzazione alle finalità suddette avviene secondo programmi e modalità che tengono conto dei bisogni e dei disagi della popolazione, specialmente di quella che per età, condizioni fisiche od economiche ha maggiori difficoltà di accesso alle sedi comunali ed ai centri dotati di servizi pubblici e privati.

Art. 12

Attuazione del principio di sussidiarietà

1. Gli organi di governo e di gestione del Comune di Bitritto assumono fra i principi che regolano l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa il principio di sussidiarietà, affermato dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione, dall'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dall'art. 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, adeguando allo stesso ed alle norme del presente statuto i regolamenti e l'organizzazione comunale.

2. I cittadini riuniti in associazioni e le loro formazioni sociali possono esercitare, per loro autonoma iniziativa, attività di interesse generale, di competenza comunale.

Art. 13

La semplificazione amministrativa e documentale

1. Il Comune di Bitritto attua le disposizioni in materia di documentazioni amministrative stabilite con il Testo Unico approvato con il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Il Comune di Bitritto dispone la più ampia semplificazione procedimentale e documentale dell'attività degli organi di governo e dell'organizzazione di gestione consentita, nell'ambito della propria autonomia, dalla legislazione vigente. Il fine di tale azione è l'eliminazione delle procedure che oggi gravano, per impegno e costi, sulla popolazione, senza che essa ottenga utilità e benefici adeguati ai sacrifici che deve sostenere. Il risultato deve essere una organizzazione rinnovata, essenziale, efficiente ed economica delle attività comunali, che assolva nel modo più efficace ai doveri nei confronti dei cittadini.

3. In apposite riunioni indette e coordinate dal Segretario Generale, i Responsabili dei Servizi esaminano i criteri generali che sono stati finora osservati per le procedure amministrative e definiscono il programma degli interventi di semplificazione da effettuare per conseguire il risultato di cui al precedente comma. Nel programma sono comprese le modalità, i tempi ed i termini per completare

l'informatizzazione delle procedure e per l'attivazione degli strumenti telematici ed elettronici previsti o necessari per attuare le disposizioni del Testo Unico n. 445/2000.

4. Ciascun Responsabile di Servizio, per quanto di competenza del proprio settore, effettua la revisione dei procedimenti amministrativi e ne valuta l'effettiva utilità per i cittadini in termini di costi e benefici. Individua gli obblighi determinati da leggi statali o regionali e definisce le procedure essenziali per la loro osservanza. Informa il Sindaco degli interventi programmati e adotta le determinazioni di sua competenza.

5. Il Responsabile di Servizio, per gli interventi per i quali è necessario procedere alla modifica di regolamenti comunali, propone al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale le deliberazioni da sottoporre al Consiglio stesso.

6. Il Comune assume le iniziative ed attua gli interventi previsti dalle leggi annuali di semplificazione di cui all'art. 20, primo comma, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

7. La semplificazione dell'azione amministrativa e documentale e la riduzione dei costi alla stessa relativi costituisce uno degli obiettivi principali degli organi di governo e della dirigenza dell'organizzazione. I risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio comunale e resi noti ai cittadini.

8. Il regolamento definisce le condizioni delle persone inabili, non abbienti ed in condizioni di indigenza che sono esentate dal rimborso dei costi sostenuti dal Comune e dal pagamento dei diritti comunali.

Art. 14

Territorio e Sede

1. Il territorio del Comune di Bitritto comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art. 9 della Legge 24/12/1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica. Sul suddetto territorio il Comune esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.

2. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione o all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.

3. La sede del Comune è posta in Piazza Leone n.14.

Art. 15

Stemma e gonfalone

1. Il Comune di Bitritto ha uno stemma ed un gonfalone propri che sono quelli storicamente in uso, la cui rappresentazione grafica è allegata al presente Statuto.

2. Il Comune fa uso nelle cerimonie ufficiali del Gonfalone secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 3 giugno 1986.

3. L'uso dello stemma da parte di altri soggetti pubblici o privati può essere autorizzato dal Sindaco per manifestazioni e pubblicazioni che hanno finalità storiche, tradizionali e, comunque, di interesse pubblico generale.

4. Stemma e gonfalone sono stati approvati con decreto del Presidente del Capo del Governo del 26/3/1935, modificato con decreto luogotenenziale del 26 ottobre 1944, n. 313.

TITOLO III

GLI ISTITUTI DI

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 16

Condizioni e finalità

1. Gli organi di governo e l'organizzazione di gestione ispirano l'azione amministrativa del Comune secondo principi che realizzano un rapporto aperto, libero e democratico, di positiva collaborazione con la Comunità, che rende possibile a tutti i cittadini l'esercizio dei loro diritti ed afferma i valori di concorde solidarietà, condizioni per la civile convivenza ed il progresso sociale della popolazione.

2. Al Comune, istituzione territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini, spetta il compito di realizzare l'esercizio di funzioni e compiti da parte delle famiglie e delle loro formazioni sociali che così direttamente partecipano all'attività del Comune, secondo quanto prevedono l'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, l'art. 3 del Testo Unico e l'art. 11 del presente statuto.

Art. 17

Partecipazione popolare e diritto di cittadinanza

1. La partecipazione è un diritto della popolazione della Comunità, nella quale sono compresi:

- a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
- b) i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che hanno compiuto sedici anni di età;
- c) gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune ed iscritti nell'anagrafe da almeno tre anni;
- d) le persone non residenti, che esercitano nel Comune stabilmente la propria attività di lavoro, professionale e imprenditoriale.

2. I diritti di partecipazione sono esercitati singolarmente da ogni persona od in forma associata.

Art. 18

Associazioni ed organismi di partecipazione:

Le Consulte Comunali

1. Per il concreto perseguimento delle finalità di cui ai precedenti articoli il Consiglio Comunale con delibera adottata alla presenza almeno della metà dei Consiglieri assegnati e con il voto favorevole almeno della maggioranza dei presenti può costituire le Consulte comunali.

2. Le Consulte esprimono il loro giudizio sui risultati raggiunti, relazionano al Consiglio circa lo stato di avanzamento dei programmi, propongono nuovi obiettivi da perseguire per lo sviluppo della Comunità.

3. La Giunta Comunale assicura alle Consulte l'invio d'informazioni, comunicazioni, atti ad efficacia generale, insieme a copia del presente Statuto, dei Regolamenti e degli altri documenti utili per attivare la loro partecipazione propositiva all'amministrazione del Comune.

4. La Giunta Comunale assicura alle Consulte i locali ed i mezzi strumentali per l'esercizio della loro attività.

5. Il Regolamento degli istituti di partecipazione stabilisce il numero delle Consulte, i criteri di scelta, i requisiti ed il numero dei componenti, la materia di competenza, le modalità di formazione e di funzionamento.

Art. 19

Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, promuove l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha funzioni propositive e consultive da esplicitare tramite pareri non vincolanti o richieste di informazioni nei confronti degli Organi Comunali, su temi e problemi che riguardano l'attività amministrativa, nonché sulle varie esigenze e istanze che provengono dal mondo giovanile.

3. Rientrano nella competenza del Consiglio Comunale dei Ragazzi specifiche attribuzioni nelle seguenti materie:

- a. politica ambientale;
- b. sport;
- c. tempo libero, giochi e rapporti con l'associazionismo;
- d. cultura e spettacolo;
- e. scuola;
- f. nuove tecnologie;
- g. volontariato.

4. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 20

Albo delle Associazioni

1. Allo scopo di favorire la partecipazione popolare all'attività amministrativa e, quindi, garantire il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza della propria azione di governo, il Comune si avvale delle libere associazioni e delle organizzazioni di volontariato, di apposite consulte, nonché dei singoli cittadini.

2. Il regolamento degli istituti di partecipazione stabilirà modi, tempi e strumenti idonei per l'effettiva partecipazione e accesso alle strutture e alla documentazione degli appositi organismi di cui al presente titolo nonché la costituzione di un apposito Albo in cui includere tutte le libere associazioni e organizzazioni di volontariato che facessero domanda di iscrizione.

3. Per ottenere l'iscrizione all'Albo le Associazioni e le altre libere formazioni sociali devono farne domanda e:

- a) presentare copia del proprio Statuto, e dell'atto costitutivo, che garantisca il carattere democratico della strutturazione interna, della partecipazione degli iscritti e delle relative decisioni;
- b) dichiarare le generalità del proprio legale rappresentante;
- c) fornire indicazioni precise e documentate sulla propria rappresentatività, sul numero degli iscritti e sull'attività svolta;
- d) dichiarare quali settori e temi di attualità rientrano nelle loro finalità sociali

4. Le Associazioni di cui al comma precedente dovranno avere la propria sede legale o secondaria nel territorio comunale.

5. L'iscrizione è disposta con determinazione del responsabile del servizio interessato; il diniego di iscrizione e la cancellazione devono essere motivati con specifico riferimento alla mancanza dei requisiti e delle indicazioni precisati dai commi 2 e 3.

6. Il Regolamento degli istituti di partecipazione disciplinerà le modalità di attuazione dei diritti delle associazioni facenti parte dell'albo, stabilendo, in particolare, che:

- a) i contributi saranno corrisposti preferibilmente in servizi;
- b) gli eventuali contributi in denaro dovranno essere vincolati alla realizzazione di specifici obiettivi, il cui conseguimento dovrà essere dimostrato dall'Associazione beneficiaria, previa rendicontazione;
- c) saranno in ogni caso privilegiate le Associazioni che effettivamente tutelano categorie deboli di cittadini (disabili, anziani, minori, tossicodipendenti, disoccupati, ragazze madri, ecc.), nonché quelle che dimostrino di avere conseguito apprezzabili risultati di interesse ambientale, culturale, sociale e turistico, anche mediante l'istituzione di sezioni speciali dell'albo;
- d) la Giunta Comunale ha la competenza in materia di concessione delle agevolazioni dei patrocini degli accessi alle strutture, beni e servizi nonché dei contributi di cui sopra, fatta salva la competenza del Sindaco per i casi di dimostrata necessità ed urgenza.

Art. 21

Riunioni ed Assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali, a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sindacali, sociali, sportive e ricreative.

2. L'Amministrazione Comunale ne facilita l'esercizio mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione Repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idoneo. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla stabilità degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

Art. 22

Istanze, petizioni e proposte di cittadini

1. Le istanze, petizioni e proposte indirizzate al Sindaco da singoli cittadini o da una pluralità di essi, sono esaminate dall'assessore competente per materia, insieme con il Responsabile del servizio interessato i quali procedono alla loro rapida valutazione, a consultare eventualmente gli interessati e a dare risposta entro il termine stabilito dal regolamento.

2. Per le richieste relative a provvedimenti di competenza del Sindaco o della Giunta, l'Assessore sottopone la pratica, istruita, ai predetti organi che adottano le decisioni di loro competenza, sentiti eventualmente i cittadini interessati, e le comunicano agli stessi entro il termine indicato nel precedente comma.

3. Le istanze, petizioni e proposte rivolte al Consiglio Comunale nelle materie di competenza di tale organo, sono trasmesse immediatamente al Presidente che ne informa il Sindaco e le sottopone per l'istruttoria agli Uffici competenti. La risposta alle istanze, petizioni e proposte di competenza del Consiglio comunale è, in ogni caso, effettuata dal Presidente. Della risposta è inviata copia al Sindaco.

Art. 23

Forum dei cittadini

1. Il Comune promuove, quale organismo di partecipazione, Forum dei cittadini, cioè riunione pubblica finalizzata a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministrazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investono la tutela dei diritti ai Cittadini, gli interessi collettivi e le singole aree omogenee.

2. Ad esso partecipano i Cittadini interessati ed i rappresentanti dell'amministrazione responsabili delle materie inserite nell'ordine del giorno.

3. I forum possono essere convocati su richiesta del 3% dei cittadini residenti elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune che dovranno manifestare la richiesta con firma deposita presso gli uffici comunali.

4. Con apposito regolamento verranno definite le modalità di convocazione, nonché le procedure di partecipazione dei rappresentanti dell'Amministrazione comunale.

Art. 24

La consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio Comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli Uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza

l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.

3. Il Servizio Affari Generali dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione, che tramite il Sindaco vengono comunicati al Consiglio Comunale ed alla Giunta per le valutazioni conseguenti. Il Sindaco provvede a darne informazione con pubblici avvisi ai cittadini.

4. Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

Art. 25

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune ed i procedimenti con i quali la stessa è effettuata sono improntati ai principi di imparzialità, partecipazione, trasparenza e pubblicità, semplificazione ed economicità che costituiscono criteri non derogabili per l'attuazione della disciplina del procedimento stabilita dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e dal regolamento comunale.

2. Il regolamento comunale disciplina le modalità del procedimento, la nomina del responsabile, le comunicazioni agli interessati, la loro partecipazione, la definizione dei termini, il diritto di visione dei documenti e di rilascio di copie degli stessi ed ogni altra disposizione che garantisca adeguatezza, efficienza ed economicità dell'organizzazione, durata della procedura contenuta nei tempi essenziali, tempestiva adozione motivata del provvedimento dovuto, responsabilità di un unico soggetto per l'intera procedura.

3. In particolare nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive il responsabile del procedimento deve fare pervenire tempestivamente, nelle forme di legge, comunicazioni ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire e di coloro ai quali dal provvedimento può derivare un pregiudizio, che devono essere invitati a partecipare alle fasi determinanti del procedimento assistiti, ove lo ritengano, da un loro legale o persona di loro fiducia. Deve essere garantito e reso agevole l'accesso a tutti gli atti del procedimento ed a quelli negli stessi richiamati, se hanno funzione rilevante ai fini istruttori. Sono rilasciate su richiesta verbale dell'interessato, senza spese, copie od estratti informali di documenti.

4. Le memorie, proposte, documentazioni presentate dall'interessato - o da suoi incaricati - devono essere acquisite, esaminate e sulle stesse deve pronunciarsi motivatamente il responsabile nell'emanazione del provvedimento, quando lo stesso incida sulla situazione giuridica soggettiva dell'interessato.

Art. 26

I referendum consultivi

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale che determina l'onere a carico del bilancio comunale per la consultazione referendaria. Il referendum è disposto con deliberazione del Consiglio Comunale adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune, incluso il sindaco. L'iniziativa referendaria può concretizzarsi mediante deposito di firme del 15% dei cittadini residenti elettori iscritti nelle liste elettorali del comune alla data di inizio raccolta firme, presso la Segreteria Generale del Comune, accompagnate dal quesito da sottoporre agli elettori e da una relazione illustrativa.

2. Non possono essere sottoposti a referendum:

- a) lo statuto, il regolamento del Consiglio Comunale, il regolamento di contabilità;
- b) il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione;
- c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
- d) gli atti relativi al personale del Comune, compreso il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei

servizi;

e) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze;

f) i piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e relative variazioni;

g) la designazione e le nomine dei rappresentanti;

h) le materie sottoposte a vincoli obbligatori previsti da leggi statali o regionali;

i) le materie che sono state oggetto di consultazione referendaria negli ultimi tre.

Il regolamento comunale sulla partecipazione determina i requisiti di ammissibilità, i tempi, i modi, le condizioni di accoglimento e di svolgimento del referendum e la disciplina della consultazione referendaria, compresa la partecipazione minima per ritenerla validamente effettuata. Qualora vengano proposti più referendum, questi sono riuniti in un unico turno annuale di consultazioni.

3. Il Sindaco può promuovere, previa deliberazione della Giunta, referendum consultivi sulle misure da adottare per il traffico o sui piani di traffico da adottare, o già adottati dal Comune, ai sensi dell'art. 17, quinto comma, della legge 23 marzo 2001, n. 93.

4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria effettuata dal Sindaco, il Consiglio Comunale ne prende atto ed assume le conseguenti motivate deliberazioni di attuazione o di non ulteriore seguito.

5. Gli elettori referendari sono tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e i cittadini domiciliati nel comune da almeno dieci anni, con domicilio anagraficamente accertato.

6. Ai referendum si applicano, in quanto compatibili con le norme statutarie e regolamentari, le leggi referendarie e statali.

7. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio al regolamento sulla partecipazione popolare che, fra l'altro, disciplinerà in modo più specifico l'intera materia referendaria.

8. Le consultazioni di cui al precedente articolo ed i referendum consultivi devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.

Art. 27

Azione popolare a tutela degli interessi comunali

1. Nel caso in cui uno o più elettori siano intervenuti per far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune ai sensi dell'art. 9 del Testo Unico, la Giunta valuta se per la tutela degli interessi comunali è necessario che l'ente si costituisca in giudizio, autorizzando, in caso affermativo, il Sindaco a provvedere con l'assistenza del legale.

Qualora la Giunta non ritenga utile l'intervento, fa risultare a verbale la relativa decisione ed i motivi della stessa.

Art. 28

Azioni risarcitorie di danni ambientali

1. Per le azioni risarcitorie di danni ambientali di cui all'art. 9, terzo comma, del Testo Unico, promosse verso terzi dalle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, la Giunta valuta se le azioni sono fondate e se è necessario che il Comune si costituisca in giudizio, autorizzando, in caso affermativo, il Sindaco competente a provvedere con l'assistenza del legale. Nel caso in cui non ritenga utile l'intervento, la decisione ed i motivi per i quali è stata adottata sono registrati a verbale.

Art. 29

Diritto di accesso e di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici. Sono riservati gli atti espressamente indicati dalla legge e quelli dei quali il Sindaco, con dichiarazione motivata e temporanea, vieta

l'esibizione, conformemente a quanto stabilito dal regolamento.

2. Il regolamento assicura ai cittadini il diritto di accesso agli atti amministrativi non riservati ed alle informazioni in possesso dell'Amministrazione ed il rilascio di copie di atti e documenti con pagamento dei soli costi.

3. Il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali alle associazioni di partecipazione e di volontariato che ne facciano motivata richiesta.

Art. 30

Il diritto di udienza

1. Ai cittadini, agli organismi di partecipazione ed alle libere associazioni è riconosciuta la partecipazione all'attività del Comune oltre che nelle forme previste dai precedenti articoli, anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza, come una forma diretta e semplificata di tutela degli interessi della collettività.

2. Il diritto di intervento dei cittadini per mezzo del diritto di udienza si distingue dal diritto di accesso o di essere ricevuti dagli organi istituzionali e burocratici, infatti è indirizzato non ad assumere informazioni, ma assume la funzione di strumento di partecipazione esplicita garantito ai cittadini singoli o associati.

3. L'udienza deve essere richiesta per iscritto con l'indicazione dell'oggetto e deve aver luogo entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

4. Il diritto di udienza potrà essere esperito per una sola volta in relazione all'oggetto della richiesta nell'arco di 24 mesi.

TITOLO IV

FORME ASSOCIATIVE

E DI COOPERAZIONE

Art. 31

Esercizio associato di funzioni e servizi

1. Il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco e della Giunta, definisce la forma con la quale è realizzata, insieme con gli altri comuni contermini, la gestione associata sovracomunale delle funzioni e delle attività di cui il Comune è già titolare e di quelli allo stesso conferiti con la riforma di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59. L'individuazione dell'ambito territoriale per la gestione associata è effettuata con il programma concertato con la Regione ai sensi dell'art. 33 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, secondo le intese raggiunte con gli altri Comuni interessati.

2. Gli organi di governo del Comune valutano congiuntamente, di concerto con gli altri Comuni interessati e sentita la Regione, la forma associativa più idonea, fra quelle previste dal T.U. 18 agosto 2000, n. 267, modificato dall'art. 35 della legge n. 448/2001, comprendente la gestione per convenzione, le unioni di comuni, tenuto conto dei principi stabiliti dall'art. 4, terzo comma, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Individuano funzioni e le attività per le quali la gestione associata sovracomunale viene ritenuta più idonea a corrispondere alle necessità dei cittadini e valutano le diverse caratteristiche, modalità organizzative, investimenti necessari, livelli ottimali di esercizio, efficienza, efficacia, costi e benefici che caratterizzano ciascuna delle due forme associative. Sottopongono al Consiglio Comunale i risultati tecnici, organizzativi e finanziari dello studio effettuato e la proposta organica relativa alla forma della quale viene proposta l'adozione.

3. Il Consiglio Comunale può decidere di sperimentare la forma associativa prescelta per un periodo che viene stabilito d'intesa con gli altri Comuni, (non inferiore a cinque anni), alla conclusione del quale la stessa può essere confermata o trasformata in altra prevista dal Testo Unico n. 267/2000, fermo restando l'impegno di esercitare in forma associata le funzioni e le attività inizialmente stabilite e quelli successivamente aggiunti.

Art. 32

Convenzioni associate intercomunali

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni ed attività determinate.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle funzioni e attività oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni devono regolare i conferimenti iniziali di beni e risorse di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla scadenza delle stesse.

4. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali è affidato l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti associati, coordinato da uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

5. Gli enti associati nella gestione convenzionata adeguano l'ambito dei partecipanti alla convenzione e l'organizzazione dei servizi agli indirizzi espressi dalle leggi regionali di cui all'art. 33 del Testo Unico ed utilizzano le incentivazioni da tali norme previste per ampliare l'area di fruizione dei servizi e ridurre il costo a carico degli utenti.

Art. 33

Il sistema integrato dei servizi sociali

1. Gli organi del Comune provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, all'attuazione della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 8 novembre 2000, n. 328, e delle leggi regionali dalla stessa previste, individuando l'ambito territoriale a tal fine più idoneo e promuovendo, ove ritenute utili, forme di cooperazione con i Comuni contermini per la gestione associata dei servizi suddetti.

2. Le funzioni, la programmazione dei servizi locali a rete, le modalità più accessibili ed idonee di erogazione dei servizi, la realizzazione degli interventi particolari per i disabili, le persone anziane non autosufficienti, le situazioni di povertà estrema, la vigilanza sui servizi sociali gestiti da altri enti, la partecipazione alla programmazione regionale, la definizione dei parametri che consentono l'accesso prioritario ai servizi, il coordinamento degli enti che operano nell'ambito comunale, la semplificazione delle procedure amministrative, il controllo della gestione sociale, l'attuazione del principio di sussidiarietà ed i rapporti con i soggetti interessati all'esercizio dei servizi sociali, il diritto di partecipazione dei cittadini al controllo della qualità dei servizi, saranno organizzati, insieme con le attività connesse, conseguenti e complementari, secondo quanto stabilito da uno o più regolamenti approvati dal Consiglio Comunale che definiranno le competenze di indirizzo generale dello stesso Consiglio, quelle d'indirizzo attuativo di competenza del Sindaco o della Giunta e le funzioni di gestione dei dirigenti e dei responsabili dei servizi.

3. Il Consiglio Comunale, in base allo schema ministeriale di cui all'art. 13 della legge n. 328/2000, approva la Carta dei servizi sociali del Comune.

4. La Giunta, nell'ambito del regolamento degli uffici e servizi e delle dotazioni di personale dallo stesso previste, provvede a definire la struttura operativa del servizio integrato a rete, gestito direttamente ovvero a stabilire con la convenzione da stipulare con gli altri Comuni che si assoceranno, il piano di zona operativo di cui all'art. 19 della legge, da realizzare da tutti i Comuni partecipanti. A tal fine la Giunta provvede alla revisione della dotazione organica per recuperare per questi servizi, con le necessarie trasformazioni e la formazione degli interessati, personale già addetto a servizi e funzioni comunque dismesse o cessate e, nei limiti strettamente necessari e compatibili con le risorse finanziarie, all'istituzione di nuovi posti per assicurare all'organizzazione competenze professionali specifiche, di elevato livello, che realizzino il miglior esercizio delle nuove funzioni.

TITOLO V
ORGANI DI GOVERNO
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 34

Organi di governo del Comune

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale.
2. Il Sindaco ed il Consiglio sono eletti dai cittadini del Comune, a suffragio universale. Il Vicesindaco e gli Assessori, componenti la Giunta, sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.
3. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare. Adottano gli atti, previsti dal Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, da leggi generali, dallo statuto e dai regolamenti. Verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi stabiliti.

Art. 35

Condizione giuridica degli amministratori
nell'esercizio delle funzioni

1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle loro funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, compiti e responsabilità di loro competenza e quelle proprie dei dirigenti e dei responsabili dell'attività amministrativa e di gestione.
2. Gli amministratori comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
3. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
4. L'astenuto non è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
5. Al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 36

Status dei componenti
il Consiglio comunale

1. Il Presidente del Consiglio ed i Consiglieri Comunali, lavoratori dipendenti pubblici e privati per l'esercizio delle funzioni quali componenti del Consiglio comunale, delle commissioni consiliari, delle commissioni comunali previste per legge hanno diritto ai permessi retribuiti disciplinati dagli artt. 79 e 80 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni. Le disposizioni predette si applicano anche ai militari di leva o richiamati od a coloro che svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge.
2. I predetti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato secondo quanto dispone l'art. 81 del Testo Unico.

Art. 37

Pari opportunità

1. Gli organi di governo del Comune assicurano condizioni di pari opportunità fra uomo e donna nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza. Il Consiglio assicura condizioni di pari opportunità nelle nomine promuovendo la presenza di entrambi i sessi, fra i componenti delle Commissioni consiliari permanenti e degli altri organi collegiali che sono di sua competenza, negli indirizzi per le nomine e designazioni da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti. Il Sindaco assicura la presenza di entrambi i sessi nella nomina dei componenti della Giunta e dei rappresentanti del Comune attribuiti alla sua competenza.

TITOLO VI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 38

Presidenza del Consiglio comunale

Elezione

1. Il Consiglio Comunale è presieduto da un Presidente eletto fra i Consiglieri nella prima riunione del Consiglio, dopo la convalida degli eletti.

2. È istituito il Vicepresidente del Consiglio che esercita le funzioni vicarie del Presidente nel caso di sua assenza o impedimento temporaneo. Il Vicepresidente è eletto fra i Consiglieri, nella prima riunione del Consiglio, dopo l'elezione del Presidente.

3. L'elezione è effettuata distintamente per le due cariche, con voto palese per appello nominale, a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati, computando, a tal fine, anche il Sindaco.

4. Qualora dopo il secondo scrutinio nessun Consigliere abbia conseguito la maggioranza richiesta, nella successiva votazione, che si tiene nella stessa seduta, è richiesta la maggioranza relativa dei consiglieri presenti.

5. La deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile. Gli eletti dichiarano di accettare le cariche e tali dichiarazioni sono registrate a verbale. Essi assumono immediatamente la carica.

Art. 39

Funzioni e status

del Presidente del Consiglio

1. Le funzioni del Presidente del Consiglio Comunale sono esercitate in conformità ai principi del Testo Unico e dello statuto ed alle disposizioni del regolamento.

2. Al Presidente del Consiglio Comunale sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.

3. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio entro un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano il Sindaco o un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. Il Presidente del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, assicurare l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

5. Il Presidente promuove l'esercizio delle funzioni proprie del Consiglio Comunale, previste dall'art. 42 e dalle altre disposizioni del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

6. Il Presidente del Consiglio Comunale:

a) dirige e modera le discussioni, concede la facoltà di parlare assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento;

b) indica e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare;

- c) stabilisce il termine della discussione e l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati;
- d) mantiene l'ordine nella Sala consiliare avvalendosi del Corpo di Polizia Municipale ivi assegnato;
- e) ha facoltà di prendere la parola in ogni momento per far osservare il competente regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale e può sospendere o sciogliere la seduta facendo redigere motivato processo verbale per far osservare il precitato regolamento;
- f) ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio per un'audizione persone esterne al Consiglio stesso, quando venga ritenuto utile in relazione all'esame di specifici problemi o anche di singole deliberazioni.
- g) assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio;
- h) promuove da parte del Consiglio le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze previste dallo statuto e, in conformità allo stesso, l'attribuzione alle minoranze della presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzione di controllo o di garanzia;
- i) programma le adunanze del Consiglio Comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto delle richieste e proposte dell'Assemblea, del Sindaco e della Giunta, delle Commissioni, dei singoli Consiglieri, che risultano istituite ai sensi di legge;
- j) promuove e coordina, secondo le modalità stabilite dal presente statuto, la partecipazione del Consiglio alla definizione, adeguamento e verifica periodica delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori;
- k) cura rapporti periodici del Consiglio con l'Organo di revisione economico-finanziaria, secondo quanto previsto dalla legge e dallo statuto;
- l) promuove la partecipazione e la consultazione dei cittadini secondo quanto dispone il terzo comma dell'art. 8 del Testo Unico ed in conformità allo statuto ed all'apposito regolamento;
- m) promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri Comunali previsti dall'art. 43 del Testo Unico, dallo statuto e dal regolamento;
- n) adempie alle altre funzioni allo stesso attribuite dallo statuto e dal regolamento.

7. Il Presidente del Consiglio Comunale, lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto:

- a) all'aspettativa non retribuita disciplinata dall'art. 81 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;
- b) ai permessi retribuiti e licenze di cui agli artt. 79 e 80 del T.U.;
- c) all'indennità di funzione stabilita dall'art. 82 del T.U.

8. In caso di contemporaneo impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le funzioni vicarie di Presidente dell'Assemblea sono esercitate dal Consigliere Anziano.

9. Nell'ipotesi di dimissioni dalla carica di Presidente dell'Assemblea, il Consiglio Comunale procede alla elezione del nuovo Presidente entro la prima seduta successiva alla data di presentazione delle dimissioni; fino all'insediamento del nuovo Presidente, il Consiglio Comunale è presieduto dal Vice Presidente.

10. Al Vice Presidente dell'Assemblea, in ogni caso, non compete alcun compenso per la sua carica.

Capo II

IL REGOLAMENTO

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 40

Il regolamento e l'autonomia
funzionale ed organizzativa

1. Il regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale e l'istituzione, composizione e funzioni delle Commissioni consiliari, secondo i principi di autonomia organizzativa e funzionale, con il fine generale di assicurare la partecipazione ai lavori ed alle decisioni di tutti i componenti eletti dalla

comunità e che unitariamente la rappresentano, compresi i Consiglieri che costituiscono la minoranza.

2. Il regolamento comprende ogni disposizione utile per consentire l'esame e la valutazione delle proposte presentate e per l'adozione di deliberazioni e decisioni; per mantenere i rapporti con il Sindaco, la Giunta, l'organo di revisione contabile e per attivare con le azioni, iniziative e provvedimenti organizzativi più efficaci, la partecipazione popolare.

Capo III

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 41

Elezione e composizione

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 42

Durata in carica

1. La legge stabilisce la durata in carica del Consiglio nonché la decadenza e lo scioglimento dello stesso.

2. Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

3. Le delibere relative agli atti di cui al precedente 2° comma, a pena di invalidità, dovranno essere adeguatamente motivate in ordine ai requisiti di urgenza ed improrogabilità.

Art. 43

Adempimenti della prima seduta

1. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco e presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente del Consiglio Comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva, il Prefetto.

2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, sempre a cura del Sindaco, va contestualmente partecipato al Prefetto.

3. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi del Titolo III, Capo I, D.Lgs.n.267/2000, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:

- esame delle condizioni di eleggibilità e convalida degli eletti;
- elezione del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente;
- giuramento del Sindaco dinanzi al Consiglio Comunale;
- comunicazione del Sindaco circa le nomine degli Assessori e, tra essi, del Vice-Sindaco;
- elezione della Commissione Elettorale.

4. La seduta è pubblica e la votazione è palese ed ad esse possono partecipare anche i Consiglieri della cui cause ostative si discute.

5. Del giuramento è redatto verbale, a cura del Segretario Comunale, che sarà trasmesso tempestivamente alla Prefettura.

6. In caso di dimissioni di un consigliere neo-eletto, presentate prima della convalida, il consigliere viene prima convalidato, poi dichiarato dimissionario e quindi sostituito a norma dell'art.75 del T.U.n. 570/1960.

Art. 44

Consigliere Anziano

1. In ogni caso in cui la legge, lo Statuto ed i regolamenti facciano riferimento al Consigliere Anziano, per Consigliere Anziano si intende il Consigliere che nella elezione a tale carica ha ottenuto la maggiore cifra individuale costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.

Art. 45

Comunicazione

dei componenti della Giunta

1. Dopo la convalida dei Consiglieri la riunione del Consiglio continua per ascoltare la comunicazione del Sindaco sull'intervenuta nomina del Vice Sindaco e degli altri componenti della Giunta.

Art. 46

Linee programmatiche di mandato

1. Entro giorni sessanta dalla convalida degli eletti, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Le linee programmatiche devono essere depositate presso l'Ufficio del Segretario Comunale almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione del Consiglio Comunale.

3. Almeno una volta all'anno, il Consiglio Comunale provvede, in sessione straordinaria, a verificare lo stato di attuazione del programma presentato dal Sindaco.

4. Sei mesi prima del termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

5. Alle linee programmatiche approvate deve ispirarsi l'attività del Consiglio, del Sindaco, della Giunta, del Segretario e dei Responsabili dei Servizi. Esse sono pubblicate in fascicolo a disposizione di ogni richiedente.

Art. 47

Indirizzi per le nomine

1. Il Consiglio è convocato in una data compresa nei quindici giorni feriali successivi a quella di approvazione delle linee programmatiche di mandato, per fissare gli indirizzi in base ai quali il Sindaco procede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni.

Art. 48

Illustrazione delle proposte

1. Il Sindaco o l'assessore competente *ratione materiae* illustra al Consiglio la proposta presentata dal Sindaco o dalla Giunta, prima dell'inizio della sua discussione generale e si riserva al termine, di intervenire sulla stessa.

2. Il Consiglio, a maggioranza dei consiglieri presenti, può rinviare la trattazione di un argomento.

Art. 49

Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera collettività ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge.

4. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare

gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

Art. 50

Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio è organo di indirizzo, di programmazione e di controllo politico-amministrativo. E' organo dotato di autonomia organizzativa e funzionale.

2. Salvo diverse disposizioni di legge, il Consiglio ha competenza esclusiva sui seguenti atti fondamentali:

A - Organizzazione istituzionale dell'Ente

- Statuto e relative modifiche;
- Istituzione degli organismi di decentramento e di partecipazione, loro compiti e norme di funzionamento;
- Convalida dei Consiglieri eletti;
- Nomina degli organi collegiali consultivi interni.

B - Indirizzo dell'attività

- Linee programmatiche di mandato proposte dal Sindaco;
- Relazioni previsionali e programmatiche;
- Programmi dei lavori pubblici e relativi piani finanziari;
- Bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
- Piani territoriali ed urbanistici e relative variazioni e/o deroghe e piani di recupero;
- Programmi annuali e pluriennali per l'attuazione dei predetti piani urbanistici;
- Deroghe ai piani ed ai programmi;
- Istituzione e ordinamento dei tributi nonché disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- Indirizzi da osservarsi da parte delle aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

C - Organizzazione interna ed esterna

- Individuazione dei criteri generali dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Assunzione diretta dei pubblici servizi;
- Concessione dei pubblici servizi;
- Costituzione di istituzioni;
- Costituzione di aziende speciali e loro statuti;
- Indirizzi operativi per le aziende ed istituzioni;
- Regolamento di contabilità, dei contratti, ecc.;
- Affidamento a terzi di attività o servizi mediante convenzione;
- Convenzioni tra Comuni e Provincia;
- Costituzione e modificazioni di forme associative;
- Indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso altri Enti, aziende ed istituzioni;
- Nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed istituzioni allo stesso espressamente riservata dalla legge.

D - Gestione ordinaria

- Acquisti ed alienazioni immobiliari, permuta relative, appalti e concessioni non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio che non siano di mera esecuzione e non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari.

E - Gestione straordinaria

- Partecipazione a società di capitali;
- Contrazione dei mutui;
- Emissione dei prestiti obbligazionari;
- Spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative a:
 - a. locazione di immobili;
 - b. somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo, ovvero che prolunghino e concludano i propri effetti nell'esercizio successivo.

F - Controllo dei risultati

- Conti consuntivi.
 3. Sulle materie sopra riportate non possono essere adottate deliberazioni in via di urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle della Giunta Comunale per le variazioni di bilancio che devono essere adeguatamente motivate anche in ordine all'urgenza e, a pena di decadenza, vanno ratificate dal Consiglio Comunale nei successivi 60 giorni.
 4. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi ed in coordinamento con la finanza pubblica.
 5. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere corredata del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del responsabile del servizio Bilancio e Finanze. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
 6. Il Consiglio formula indirizzi di carattere generale idonei a consentire l'efficace svolgimento dell'azione amministrativa e il coordinamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
 7. Il Consiglio può stabilire i criteri-guida per la concreta attuazione del documento programmatico approvato con l'elezione del Sindaco e della Giunta.
 8. Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali il Revisori dei Conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.
 9. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

Art. 5

Consiglieri Comunali - Prerogative

1. Ogni Consigliere Comunale rappresenta l'intera comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione, di iniziativa e di voto.
2. Il Consigliere Comunale assume, con la proclamazione dell'elezione o con l'adozione della delibera di surroga, le proprie funzioni.
3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente stabiliti dalla legge. L'accesso comprende la possibilità, per ciascun Consigliere, attraverso la visione degli atti e dei provvedimenti adottati e l'acquisizione di notizie ed informazioni, di effettuare una compiuta valutazione dell'operato dell'amministrazione, per l'esercizio consapevole delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo attribuite al Consiglio dalla legge.
4. Il Consigliere comunale ha diritto ad ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti da questo

dipendenti, su sua motivata richiesta, copie di deliberazioni e provvedimenti, necessari ed esclusivamente utilizzabili per l'esercizio del mandato, con esenzione dal pagamento di diritti, rimborsi di costi ed altri oneri.

5. Il Consigliere ha diritto di avere a disposizione in apposito fascicolo gli atti essenziali relativi ai singoli argomenti inseriti nell'ordine del giorno fin dalla notifica della convocazione del Consiglio Comunale. La predisposizione di tale fascicolo sarà curata dall'ufficio di cui al comma precedente individuato dal regolamento interno del Consiglio.

6. Ogni Consigliere, secondo le modalità e procedure stabilite dal regolamento, ha diritto di:

- a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio;
- b) presentare ordini del giorno, mozioni, interrogazioni ed istanze di sindacato ispettivo.

7. Il Consigliere Comunale effettua in apertura di seduta consiliare durante i preliminari le comunicazioni, non aventi natura di ordini del giorno, mozioni, interrogazioni ed istanze di sindacato ispettivo, su autorizzazione del Presidente del Consiglio Comunale.

8. Gli ordini del giorno e le mozioni, pervenuti al Presidente nei termini fissati nel regolamento per il funzionamento del Consiglio, sono iscritti fra gli argomenti da esaminare nella stessa.

9. Le interrogazioni e le istanze di sindacato ispettivo sono inviate dal Consigliere che le promuove al Presidente ed al Sindaco. Per la loro trattazione si osservano le norme stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.

10. Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio, sottoscritte da almeno un quinto dei Consiglieri sono iscritte nell'ordine del giorno del Consiglio entro venti giorni dalla presentazione alla Presidenza che acquisisce per le stesse, ove necessari, i pareri prescritti dalla legge. Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio, presentate ad iniziativa di singoli Consiglieri, sono iscritte all'ordine del giorno entro i termini previsti dal regolamento e previa acquisizione, ove necessaria, dei pareri suddetti.

11. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 52

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri Comunali eletti nella medesima lista costituiscono un gruppo consiliare che non è, in questo caso, condizionato ad un numero minimo di componenti.

2. I gruppi consiliari eleggono nel loro seno, prima dell'adunanza d'insediamento del Consiglio, il Presidente. Le modalità per l'elezione sono stabilite dal regolamento. Per i gruppi costituiti dall'unico consigliere eletto di una lista, lo stesso ha le funzioni e le prerogative dei presidenti di gruppo. La costituzione dei gruppi e la nomina dei presidenti sono disciplinati dal regolamento. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti della Giunta, che abbiano riportato il maggior numero dei voti individuali sommati a quelli di lista.

3. Quando i componenti di un Gruppo costituito nel corso del mandato amministrativo si riducono ad un numero inferiore a 2 (due), il Gruppo è considerato automaticamente sciolto e i Consiglieri che ne facevano parte, e che non abbiano aderito entro 3 (tre) giorni lavorativi dallo scioglimento ad altro Gruppo, vengono iscritti al Gruppo misto.

4. Il Consigliere che all'inizio o nel corso dell'esercizio del mandato intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista nella quale è stato eletto deve darne comunicazione al presidente del gruppo da cui si distacca ed al Presidente del Consiglio Comunale, allegando per quest'ultimo la dichiarazione di consenso del presidente del gruppo al quale aderisce.

5. I Consiglieri, in numero non inferiore a 2 (due), che intendano costituire un gruppo autonomo, devono darne comunicazione sottoscritta da tutti gli aderenti al Presidente del Consiglio Comunale e informarne, per scritto, il Presidente del gruppo dal quale si distaccano.

6. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai gruppi consiliari, regolarmente costituiti, di servizi,

attrezzature e risorse.

Art. 53

Votazioni dei Consiglieri Comunali

1. Dal verbale delle adunanze devono sempre risultare indicati nominativamente i Consiglieri che nelle votazioni palesi hanno votato contro o si sono astenuti su una deliberazione od altro provvedimento.
2. Il regolamento stabilisce le modalità con le quali i Consiglieri esprimono i loro voti in modo da consentire al Segretario Comunale di registrarli a verbale.
3. I Consiglieri Comunali sono responsabili dei voti che esprimono a favore dei provvedimenti deliberati dal Consiglio. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla riunione od alla votazione, astenendosi od abbiano espresso voto contrario ad una proposta, richiedendo che la loro posizione sia nominativamente registrata a verbale.

Art. 54

Norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone il presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente che lo presiede e ne dirige i lavori. Il Presidente del Consiglio formula l'ordine del giorno in collaborazione con il Sindaco.
3. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.
L'avviso di convocazione contenente la data e l'ordine del giorno deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta.
4. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria quando sia richiesto dalla Giunta o da almeno un quinto dei Consiglieri Comunali.
L'adunanza del Consiglio deve essere riunita entro venti giorni dal ricevimento della richiesta e l'avviso di convocazione contenente le date e l'ordine del giorno deve essere consegnato ai Consiglieri nei termini di cui al precedente punto 3.
5. Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili. Il termine di consegna dell'avviso di convocazione previsti dal punto 3 del presente articolo, ferme restando le forme e le modalità, è ridotto a 24 ore.
6. Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa il Segretario Comunale, coadiuvato dal Responsabile dell'Ufficio preposto per la redazione dei verbali delle adunanze, secondo le norme stabilite dal Regolamento.

Art. 55

Ordine del giorno delle sedute

1. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale deve essere affisso all'Albo Pretorio insieme all'ordine del giorno e deve essere data adeguata pubblicità almeno 24 ore prima della seduta.
2. Il Consiglio non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.

Art. 56

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce in quali casi il Consiglio si riunisce in seduta segreta ed in quali casi può aversi la partecipazione di esperti in materie amministrative e/o tecniche.
3. La seduta del Consiglio Comunale, al fine di assicurare la necessaria pubblicità e trasparenza, può

essere oggetto di riprese audio e/o audiovisivo, da disciplinarsi nell'ambito del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 57

Voto palese e segreto

1. Il Consiglio Comunale vota in modo palese, ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone nonché di altre deliberazioni ove sia preminente, a giudizio del Consiglio Comunale, su proposta anche di un solo membro del Consiglio, l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del Consigliere.

Art. 58

Maggioranza richiesta

per la validità delle sedute

1. Le adunanze del Consiglio Comunale in prima convocazione sono validamente costituite quando è presente la metà dei Consiglieri in carica.

2. In seconda convocazione, che ha luogo in altro giorno, le deliberazioni del Consiglio sono valide purché intervengano almeno sei Consiglieri.

Art. 59

Maggioranze richieste

per l'approvazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti salvo che siano richieste maggioranze qualificate e tenuto conto delle disposizioni sugli astenuti.

Art. 60

Astenuti e schede bianche e nulle

1. I Consiglieri che dichiarano di astenersi non si considerano nel numero dei votanti ai fini del quorum funzionale, fermo restando che si computano nel quorum strutturale, ai fini della validità delle sedute. Nel caso di votazione segreta le schede bianche o nulle non vanno computate al fine del quorum funzionale.

Art. 61

Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141, lett. b), n. 3, del Testo Unico n. 267/2000.

Art. 62

Decadenza per mancata partecipazione

alle adunanze

1. Il Consigliere che senza giustificato motivo non interviene per quattro sedute consecutive alle riunioni del Consiglio Comunale decade dalla carica.

2. In caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante comunicazione scritta o verbale motivata, inviata dal Consigliere al Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale, che devono darne notizia al Consiglio.

3. Ogni Consigliere può, con lettera diretta al Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale, chiedere di essere ritenuto in congedo per massimo tre sedute, senza obbligo di fornire motivazioni.

4. Delle giustificazioni e dei congedi si prende nota a verbale.

5. L'iniziativa del procedimento di decadenza è assunta d'ufficio da parte del Presidente del Consiglio o avviata da un Consigliere. A tale riguardo il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, a notificargli l'avvio del procedimento amministrativo.

6. Il Consigliere entro 30 giorni dalla notifica, avrà il diritto di presentare eventuali controdeduzioni a giustificazione delle assenze. Il computo dei termini avverrà ai sensi dell'art 155 c.p.c.

7. La decadenza è pronunciata con prudente ed equo apprezzamento con votazione a scrutinio palese decorso il termine per la presentazione delle giustificazioni dal Consiglio Comunale.

8. Qualora il Consigliere non presenti alcuna giustificazione, la decadenza è pronunciata d'ufficio dal Presidente del Consiglio nella seduta del primo Consiglio utile. Nella stessa seduta si provvederà alla surroga.

9. Sono, altresì, dichiarati decaduti i Consiglieri imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13/3/1982, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza.

Art. 63

Surrogazioni e supplenze

1. Il seggio di Consigliere Comunale che durante il quinquennio rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 59 del Testo Unico n. 267/2000, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza dell'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

Qualora sopravvenga la decadenza si procede alla surrogazione a norma del comma 1.

Art. 64

Trattamento economico

1. Il Presidente del Consiglio Comunale ha diritto a percepire, secondo quanto dispone l'art. 82 del Testo Unico, una indennità mensile di funzione prevista dalla legge.

2. I Consiglieri Comunali hanno diritto a percepire, secondo quanto stabilito dall'art. 82 del Testo Unico, un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e Commissioni nella misura base stabilita dalla legge.

Art. 65

Cessazione dalla carica

per lo scioglimento del Consiglio

Incarichi esterni

1. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Capo IV

LE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 66

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio può istituire nel suo seno Commissioni permanenti o temporanee.

2. Il regolamento ne disciplina il numero, le competenze, il funzionamento e la loro composizione, nel rispetto del criterio proporzionale alla rappresentatività dei gruppi presenti in Consiglio, assicurando la presenza della minoranza, secondo modalità stabilite dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

3. Le Commissioni permanenti provvedono all'esame degli atti da sottoporre alla approvazione del Consiglio e ad esprimere pareri consultivi sugli stessi secondo le modalità ed i tempi stabiliti nell'apposito regolamento.

4. Le Commissioni temporanee possono essere costituite, su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, allo scopo di esaminare materie relative a questioni che il Consiglio riterrà opportuno di volta in volta sottoporre al loro approfondimento perché ne riferiscano più compiutamente al Consiglio prima dell'adozione del provvedimento definitivo.

5. Il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale gli Assessori e i Capigruppo possono partecipare ai lavori delle Commissioni senza diritto di voto.

6. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, dei Responsabili degli uffici e servizi comunali, degli Amministratori e dei Dirigenti degli Enti e aziende dipendenti dal Comune; esse inoltre, hanno diritto di ottenere dagli altri organi comunali, dagli Enti, dalle Aziende e dalla struttura comunale, notizie, atti e dati necessari per l'assolvimento delle proprie funzioni.

Titolo VII

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 67

Giunta Comunale - Composizione

Numero degli Assessori - Limite massimo

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un massimo di n. 5 Assessori, compreso il Vicesindaco, per effetto delle riduzioni disposte dalla Legge n. 42 del 26/3/2010, di conversione del D.L. n. 2/1010. Il Sindaco, dopo la proclamazione della sua elezione, nomina gli Assessori, compreso il Vicesindaco, nel numero stabilito dalla presente norma e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva alle elezioni;

2. La presente disposizione entrerà in vigore a far data dalla elezione del Consiglio Comunale successivo all'adozione del presente Statuto, così come disposto dalla precitata Legge n. 42/2010.

Art. 68

Nomina della Giunta

1. Il Vicesindaco e gli Assessori sono nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, assicurando condizioni di pari opportunità fra uomini e donne con la presenza di entrambi i sessi nella composizione della Giunta.

Art. 69

Requisiti del Vice Sindaco

e degli Assessori

1. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o Assessori devono:

- essere in possesso dei requisiti di compatibilità e eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
- non essere coniuge e, fino al terzo grado discendente parente o affine del Sindaco.

2. Non possono far parte contemporaneamente della Giunta Comunale gli ascendenti sino al terzo grado, i fratelli, i coniugi, gli affini di primo grado, gli adottati ed adottandi. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

3. I componenti della Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Art. 70

Verifica delle condizioni

1. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli Assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al precedente art. 67 se nominati al di fuori del Consiglio Comunale.

Art. 71

Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune per l'attuazione delle linee programmatiche di mandato.

2. Compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, del T.U. nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o da presente Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento.

3. Svolge, in collaborazione con il Sindaco attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio al quale il Sindaco, sentita la Giunta, riferisce annualmente sull'attività svolta.

4. Nell'esercizio dell'attività propositiva spetta fra l'altro alla Giunta:

a) predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il Conto Consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio, rilevando, sulla scorta di dati statistici, l'attività gestionale dell'Ente rispetto all'esercizio precedente;

b) predisporre, in collaborazione con le competenti Commissioni Consiliari, i programmi, i piani finanziari e lo schema annuale dei lavori pubblici e il programma triennale, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali e la loro attuazione e le eventuali deroghe;

c) proporre al Consiglio l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

5. Nell'esercizio dell'attività amministrativa è, fra l'altro, compito della Giunta l'adozione del Piano esecutivo di gestione, dell'Ordinamento degli uffici e dei servizi e di tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio.

6. La Giunta può assumere, in caso di urgenza e sotto la sua responsabilità, deliberazioni concernenti variazioni al bilancio di previsione; le cause di urgenza, determinate da fatti ed eventi sopravvenuti all'ultima adunanza consiliare ed imprevedibili, devono essere tali da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio e vanno adeguatamente motivate nella deliberazione, a pena di invalidità.

7. Le deliberazioni suddette devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile da tenersi nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

8. Fermo restando l'eventuale responsabilità diretta e personale dei componenti della Giunta che hanno adottato il provvedimento decaduto o non ratificato e del Responsabile di Servizio che lo ha proposto, il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione, dispone in ordine agli effetti verificatisi ed ai rapporti giuridici derivati dalle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 72

Attività propositive e di impulso

1. L'attività propositiva della Giunta si realizza mediante l'approvazione di proposte di deliberazioni nelle materie riservate al Consiglio.

2. L'attività di impulso consiste nella tempestività di formulazione delle proposte relative all'assunzione di atti fondamentali di competenza del Consiglio soggetti a termini di legge, nonché, nel richiedere un atto formale che il Presidente del Consiglio Comunale attivi su specifiche questioni il potere di

convocazione riservatogli dalla norma contenuta nel 2° comma dell'art. 39 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 73

Nomina e funzioni

1. L'ordine secondo il quale gli Assessori vengono nominati a partire da quello che svolgerà le funzioni vicarie del Sindaco in caso di assenza o impedimento costituisce anzianità ad ogni effetto.
2. Qualora la causa di assenza o impedimento dovesse interessare contemporaneamente il Sindaco ed il Vice Sindaco, la relativa sostituzione nella seduta è assicurata dall'Assessore anziano.
3. Nell'atto di nomina vengono definite le attribuzioni dei singoli Assessori e specificati gli atti ed i provvedimenti di competenza degli stessi.
4. Il Sindaco, dopo l'approvazione delle linee programmatiche di mandato da parte del Consiglio, è tenuto a dare comunicazione alla cittadinanza, nelle forme più efficaci ed opportune, della nomina della Giunta precisando le aree politico-programmatiche attribuite agli Assessori.
5. La Giunta Comunale esercita le funzioni ad essa conferite dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti statali, regionali e del Comune di Bitritto.

Art. 74

Mozione di sfiducia

1. La Giunta risponde della propria attività al Sindaco ed al Consiglio Comunale.
2. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
3. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
4. La mozione di sfiducia deve essere motivata adeguatamente e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco; essa viene discussa dal Consiglio non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla presentazione.
5. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario Comunale informa immediatamente il Prefetto che, previa diffida, provvede alla convocazione.
6. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi delle vigenti disposizioni.
7. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata votata la sfiducia.
8. Il Segretario informa il Prefetto per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario.

Art. 75

Funzionamento della Giunta

1. Ciascun Assessore concorre alla formazione degli indirizzi della Giunta, la cui attività è collegiale.
2. Gli Assessori sono preposti alle attività comunali per settori omogenei e sono collegialmente responsabili dei provvedimenti assunti dalla Giunta Comunale, salvo che non facciano constare il proprio motivato dissenso.
3. L'Assessore conforma la propria azione alle linee programmatiche di mandato proposte dal Sindaco e discusse dal Consiglio Comunale e, perseguendo i principi di efficienza, di efficacia e di buon andamento dell'attività amministrativa, formula le proposte di provvedimenti per le conseguenti deliberazioni della Giunta Comunale.
4. L'Assessore fornisce al Responsabile di Servizio di sua competenza impulso e direttive politiche per la predisposizione di progetti, programmi, atti e provvedimenti che, debitamente istruiti e documentati, devono essere sottoposti alla determinazione della Giunta, previo accertamento, da parte dell'Assessore, della rispondenza della proposta agli indirizzi impartiti.
5. La Giunta è convocata dal Sindaco o da chi legittimamente lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

6. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione dell'organo.

7. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti.

8. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, però, ad esse possono partecipare esperti tecnici e responsabili della direzione degli Uffici e dei servizi e Consiglieri incaricati, invitati dal Presidente, per riferire su problemi particolari.

9. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata degli stessi pareri di regolarità previsti per le proposte sottoposte all'approvazione del Consiglio. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

10. Si applicano alla Giunta le disposizioni dettate dallo Statuto per il funzionamento del Consiglio Comunale, per il computo degli astenuti e delle schede bianche e nulle.

11. Per quanto riguarda le modalità di votazione, di regola, questa è in forma palese, a meno che il Sindaco o un Assessore richieda la votazione segreta,

12. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni della Giunta con funzioni di consulenza giuridico amministrativa; redige il verbale dell'adunanza e lo sottoscrive unitamente a chi ha svolto le funzioni di presidente; cura la pubblicazione delle deliberazioni all'Albo Pretorio.

13. Il Consiglio Comunale determina, con apposito Regolamento, le ulteriori modalità di funzionamento della Giunta, disciplinando, anche in analogia con quanto prescritto per il Consiglio, i termini per la pubblicazione e per l'esecutività delle relative deliberazioni nonché gli elementi previsti dal Capo II della Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 76

Revoca degli Assessori

1. L'atto con cui il Sindaco revoca uno o più Assessori deve essere sinteticamente motivato con riferimento al rapporto fiduciario.

2. Tale atto è comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva unitamente al nominativo dei nuovi Assessori.

Art. 77

Durata in carica. Decadenza - dimissioni

impedimento - rimozione

1. Gli Assessori rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

2. Sono cause di decadenza dalla carica di Assessore:

a) l'accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale ovvero di altri motivi ostativi all'assunzione di tale carica;

b) la mancata partecipazione, senza motivi giustificativi ritenuti dal Sindaco, a tre sedute utili consecutive della Giunta.

3. La decadenza viene dichiarata dal Sindaco e comunicata alla Giunta ed al Consiglio Comunale.

4. Gli Assessori possono essere rimossi dalla carica con Decreto del Presidente della Repubblica nei casi previsti dalla legge; in attesa di tale Decreto, il Sindaco, su segnalazione del Prefetto, può disporre la sospensione qualora sussistano motivi di grave ed urgente necessità.

5. L'Assessore può in qualsiasi momento rassegnare le dimissioni dalla carica, dandone comunicazione scritta al Sindaco che ne prende atto, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva.

6. In caso di morte, di decadenza, di revoca o di dimissioni di uno o più Assessori, il Sindaco ne assume provvisoriamente le funzioni e provvede alla relativa surrogazione, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio.

7. In caso di assenza o impedimento temporaneo e prolungato di un Assessore, il Sindaco, ove non ne assuma ad interim le funzioni, individua il sostituto temporaneo dandone tempestiva comunicazione al

Consiglio.

8. La Giunta decade in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, che determinano anche lo scioglimento del Consiglio. La Giunta decade, altresì, in caso di scioglimento del Consiglio.

TITOLO VIII

IL SINDACO

Art. 78

Elezioni e durata

1. La legge disciplina l'elezione a suffragio universale e diretto, nonché la durata in carica del Sindaco ed i casi di rimozione, decadenza e sospensione dello stesso.

Art. 79

Il Sindaco organo comunale

1. Il Sindaco:

- a) è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune di cui ha la rappresentanza;
- b) deve convocare, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti la prima seduta del Consiglio Comunale che deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione; in caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, il Prefetto provvede in via sostitutiva;
- c) nomina e revoca il Vice Sindaco e gli Assessori;
- d) convoca e presiede la Giunta Comunale;
- e) nomina, designa, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni;
- f) sottoscrive gli accordi di programma;
- g) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- h) rappresenta in giudizio il Comune;
- i) esercita le funzioni di controllo politico sull'attività amministrativa affinché siano coerentemente perseguiti gli obiettivi programmatici ed assicura il necessario raccordo fra l'attività degli organi elettivi e la gestione amministrativa;
- j) nomina annualmente i Responsabili dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di coordinamento e quelli di collaborazione esterna secondo criteri di competenza specifica e di capacità direzionale, applicando le modalità e gli altri criteri stabiliti dall'art. 50 del D.Lgs. 267/2000., da questo Statuto e dall'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- k) impartisce al Segretario Comunale le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, indicando le priorità nonché i criteri generali per la fissazione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico delle attività comunali;
- l) vigila sul servizio di polizia municipale, ai sensi della normativa vigente.

2. Il Sindaco, inoltre:

- a) emette tutti i provvedimenti che la legge assegna alla competenza del Comune e che non siano specificamente attribuiti alla competenza dei Responsabili dei Servizi o della Giunta;
- b) convoca i comizi per i referendum;
- c) vigila sull'operato degli organismi preposti ai controlli di cui all'art. 147 del T.U.;
- d) promuove anche per il tramite del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative intese ad

accertare l'efficienza, l'efficacia ed il buon andamento dell'intera attività comunale;

e) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

f) dispone l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni necessari per l'esercizio della carica presso le aziende speciali, le istituzioni e le società che fanno capo all'Ente nonché presso altri soggetti privati e/o pubbliche amministrazioni attraverso i rispettivi legali rappresentanti;

g) esercita i poteri di polizia nelle adunanze degli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge;

h) esercita le funzioni di polizia giudiziaria quando la legge gli attribuisce la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria;

i) sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza, informandone il Prefetto nei servizi di competenza statale relativi:

- alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione nonché agli adempimenti demandatigli dalla legge in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

- all'ordine ed alla sicurezza pubblica, alla sanità ed igiene pubblica, compresa l'emanazione di atti attribuitigli dalla legge;

l) adotta ordinanze contingibili ed urgenti adeguatamente motivate in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire e/o eliminare gravi pericoli che minacciano la salute, la quiete e l'incolumità dei cittadini, chiedendo al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica per la relativa esecuzione;

m) cura, di concerto col Segretario Comunale, che tutti i Regolamenti previsti dalle leggi e dal presente Statuto, siano adottati ed aggiornati e vigila affinché gli stessi siano fedelmente osservati, anche attraverso apposite rilevazioni periodiche svolte dai Responsabili di Servizio;

n) esercita le funzioni attribuitegli o delegategli dalla normativa regionale, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto.

3. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, il Vice Sindaco o l'Assessore incaricato a svolgere le funzioni vicarie ai sensi del precedente art. 79, esercita le attribuzioni previste dal presente articolo. L'assenza e l'impedimento, con la relativa durata, devono essere comunicati tempestivamente e, ove possibile, per iscritto al sostituto;

4. Il Sindaco, o chi legittimamente lo sostituisce ai sensi del precedente comma, che non adempia alle incombenze che l'ordinamento gli attribuisce nella qualità di ufficiale di governo, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità e le spese corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'assolvimento delle funzioni stesse.

Art. 80

Giuramento e distintivo

1. Il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento in forma solenne secondo la seguente formula: "Giuro dinanzi al Consiglio Comunale ed alla Comunità di assolvere fedelmente e con onore a tutti i compiti che la Legge e lo Statuto attribuiscono al Sindaco di Bitritto, nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana e delle tradizioni democratiche cittadine nell'interesse dei cittadini, per la loro crescita civile, morale, sociale ed economica".

2. Il Sindaco o, in caso di assenza od impedimento il Vice Sindaco, usa come distintivo la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo Stemma del Comune da portare a tracolla della spalla destra nelle cerimonie pubbliche e negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 81

Deleghe del Sindaco

1. Oltre a quanto previsto dalla Legge, il Sindaco può delegare al Vice Sindaco e agli Assessori l'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e di controllo dei servizi ed uffici comunali.

2. L'atto di delega scritto indica l'oggetto riferendosi ai gruppi di materie gestite dal responsabile del

servizio e contiene l'esplicita indicazione che la gestione e la responsabilità dei risultati rimangono attribuite ai Responsabili del Servizio.

3. L'atto di delega e la sua revoca sono comunicati al Prefetto.

Art. 82

Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco nominato dal Sindaco all'atto della nomina degli assessori ha il compito specifico di sostituirlo in caso di assenza, di impedimento temporaneo e in tutti gli altri casi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. In caso di impedimento o di mancanza del Vice Sindaco, il Sindaco è sostituito dall'Assessore più anziano di età reperibile.

Art. 83

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Segretario Generale per essere comunicate al Consiglio Comunale o presentate verbalmente allo stesso Consiglio.

2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione o dal loro annuncio diretto in Consiglio divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica di Sindaco. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio con contestuale nomina di un commissario.

Art. 84

Nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi

Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali

1. Il Sindaco nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, definisce ed attribuisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna secondo i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del Testo Unico, dal presente Statuto e dal Regolamento Comunale.

2. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato del Sindaco e con le modalità stabilite dal regolamento degli uffici e servizi, secondo criteri di competenza professionale, per il conseguimento degli obiettivi fissati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati, nel caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento e nel caso di mancato conseguimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi previsti dai contratti di lavoro.

3. L'attribuzione degli incarichi di responsabilità può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni a seguito di concorsi.

Art. 85

Rappresentanti del Comune

presso Enti, Aziende ed Istituzioni

1. Il Sindaco, in base agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

2. Il Sindaco nel procedere alle nomine e designazioni di cui al precedente comma assicura, per quanto possibile, condizioni di pari opportunità fra uomini e donne ed accerta che le persone che intende nominare siano dotate dei requisiti di riconosciuta professionalità, competenza, correttezza, onestà e che garantiscano, nell'esercizio dell'incarico, i comportamenti stabiliti dall'art. 78, primo e secondo comma, del Testo Unico.

3. Le nomine effettuate ai sensi degli articoli precedenti decadono alla nomina del nuovo Sindaco.

4. Il Sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una relazione sull'attività dei rappresentanti

del comune da lui nominati.

TITOLO IX

L'AUTONOMIA ORGANIZZATIVA

Capo I

ORDINAMENTO E GESTIONE

DEL PERSONALE

Art. 86

Personale - Organizzazione

degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione del personale degli uffici e dei servizi del Comune e la sua dotazione organica sono costituite tenendo conto di quanto previsto dal capo I del titolo IV del Testo Unico n. 267/ 2000, secondo i seguenti criteri:

- a) affermazione del principio di servizio alla popolazione per le attività, gli interventi, i servizi effettuati dal personale comunale;
- b) semplificazione delle procedure ancora vigenti ed effettuazione delle stesse tutelando prioritariamente i diritti dei cittadini;
- c) attivazione di servizi di comunicazione alla comunità ed agli organismi di partecipazione e di rappresentanza di ogni informazione utile ai cittadini ed alle aziende;
- d) organizzazione delle reti informatica, elettronica e telematica con proiezioni esterne, per dare informazioni e rilasciare documentazioni richieste dalla popolazione e dalle aziende;
- e) programmazione di attività di formazione e di aggiornamento permanente di tutto il personale per realizzare e gestire il rinnovamento organizzativo del Comune.

2. Il regolamento per il funzionamento degli uffici e servizi definisce gli strumenti e le metodologie del controllo interno di gestione per realizzare le seguenti finalità, criteri e modalità:

- a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
- c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale e dei responsabili di servizio;
- d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

3. Il controllo di gestione è effettuato con la cadenza periodica stabilita dal regolamento, non inferiore al trimestre. L'individuazione degli strumenti e metodologie del controllo interno viene effettuata dall'ente, nell'ambito della sua autonomia normativa ed organizzativa, secondo i principi enunciati dagli artt. 147, 196, 197 e 198 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 e del titolo V del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

4. L'organizzazione del controllo di gestione è effettuata dal Comune anche in deroga ai principi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, fermi restando i seguenti:

- a) l'attività di valutazione e controllo supporta l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo. Essa è svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo;
- b) il controllo di gestione è svolto dalla struttura unica che provvede alle altre competenze di cui alla lett. a) la quale risponde anche per esso agli organi di governo dell'Ente.

5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al precedente comma 3 il Comune può promuovere forme associative con altri Comuni per istituire uffici unici, mediante convenzione, che ne regola le modalità di costituzione e funzionamento.

6. L'attribuzione delle incentivazioni al personale è effettuata secondo criteri riferiti alla qualità ed efficienza delle singole prestazioni, con esclusione di forme di ripartizione non motivate.

7. La Giunta indirizza i Responsabili della gestione al fine di conseguire il contenimento della spesa per il personale entro i limiti massimi stabiliti per i Comuni dall'art. 2 del D.M. 6 maggio 1999, n. 227.

Art. 87

Articolazione Organizzativa

1. L'organizzazione amministrativa si articola in Servizi secondo quanto previsto dall'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

Capo II

DIREZIONE E RESPONSABILITÀ

DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 88

Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale, iscritto nell'albo previsto dall'art. 98 del Testo Unico, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in merito alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2. Il Segretario Comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti e conferitagli dal Sindaco.

3. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività.

Art. 89

Gli incarichi a contratto

1. Quando risulti indispensabile per la realizzazione del programma il Sindaco può procedere, previa deliberazione della Giunta, alla copertura di posti di responsabili dei servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, previsti dalla dotazione organica e vacanti, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire dal regolamento comunale e dai precedenti commi.

2. Entro i limiti, con i criteri e le modalità stabilite dall'art. 110 del Testo Unico e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ove ne accerti la necessità, il Sindaco procede al di fuori della dotazione organica, alla stipula di contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, con persone in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire ed in particolare dei titoli, competenze, esperienze ed altre condizioni indicate al primo comma.

3. Per la durata dei contratti, il trattamento economico, la risoluzione anticipata del rapporto si osservano le disposizioni dell'art. 110 del Testo Unico e del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 90

Funzioni e responsabilità

dei Responsabili di Servizio

1. La direzione degli uffici e dei servizi spetta ai Responsabili di Servizio che la effettuano secondo i criteri e le norme stabilite dallo statuto e dai regolamenti, che si uniformano al principio secondo il quale i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo mentre la gestione

amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Responsabili di Servizio che hanno autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo del settore dell'ente del quale sono Responsabili.

2. Appartengono ai Responsabili di Servizio tutti i compiti relativi all'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non compresi espressamente dal Testo Unico o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del Comune e non inclusi fra le funzioni del Segretario Generale stabilite dall'art. 97 del Testo Unico.

3. Sono attribuiti ai Responsabili di Servizio tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo fra i quali, in particolare, quelli stabiliti dal terzo comma dell'art. 107 del Testo Unico.

4. Le attribuzioni dei Responsabili di Servizio possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

5. Dall'entrata in vigore del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, le disposizioni che conferiscono agli organi di governo del Comune l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai responsabili di servizio, salvo quanto previsto dall'art. 50, relativo alle funzioni attribuite al Sindaco dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, alla sovrintendenza del Sindaco stesso al funzionamento degli uffici e servizi ed all'esecuzione degli atti, all'espletamento delle funzioni statali attribuite o delegate al Comune. Sono altresì di diretta competenza del Sindaco le funzioni quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e nei servizi di competenza statale di cui all'art. 54 del Testo Unico.

6. I responsabili di servizio sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza dell'attività amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

7. Alla valutazione dei Responsabili di Servizio degli enti locali si applicano i principi contenuti nell'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 20 luglio 1999, n. 286, secondo le modalità previste dall'art. 147 del Testo Unico.

Art. 91

Conferenza dei Responsabili di Servizio

1. Il Segretario Generale presiede la conferenza dei Responsabili di Servizio, finalizzata alla organizzazione dell'attività dei servizi e verifica all'andamento degli stessi. La conferenza si riunisce di norma mensilmente.

Delle riunioni si redige verbale da trasmettere al Sindaco e alla Giunta.

Capo III

RESPONSABILITÀ

Art. 92

Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti nei modi previsti dalle leggi in materia.

3. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il Responsabile del Servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto di altri cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1 del presente articolo, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o al Responsabile di Servizio la denuncia è

fatta a cura del Sindaco.

Art. 93

Responsabilità verso i terzi

1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del presente articolo.

3. È danno ingiusto, agli effetti del comma 1 del presente articolo, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'Amministratore o i dipendenti abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

4. La responsabilità personale dell'Amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se detta violazione consiste nell'omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'Amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per Regolamento.

5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione, nonché i funzionari che hanno proposto o reso il relativo parere. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso, esprimendo al riguardo il proprio voto o parere contrario.

Art. 94

Responsabilità contabile

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 95

Prescrizioni dell'azione di responsabilità

1. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto; la legge stabilisce le caratteristiche di personalità ed inestensibilità agli eredi della responsabilità degli amministratori e dei dipendenti.

Capo IV

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 96

Servizi pubblici comunali

Tutela degli utenti e dei consumatori

1. Nell'esercizio delle sue funzioni il Comune, anche in forma associata con altri enti, individua gli standard di qualità e determina le modalità di vigilanza e controllo delle aziende esercenti i servizi pubblici, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori.

2. Il Comune assicura la tutela degli utenti e dei consumatori dei servizi pubblici comunali promovendo la loro partecipazione nelle forme, anche associative, previste dall'art. 8 del T.U. n. 267/2000, alle procedure di valutazione e controllo degli standard qualitativi.

Art. 97

I servizi pubblici comunali di rilevanza economica

1. I servizi pubblici locali di rilevanza economica sono organizzati e gestiti secondo la disciplina stabilita

dall'art.113 del Testo unico 18 agosto 2000, n. 267, nel testo sostituito e completato dalle disposizioni dell'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n.448.

2. Per la trasformazione delle aziende speciali in società di capitali si applicano le disposizioni dell'art. 115 del T.U. n. 267/2000, integrate da quelle dell'art. 35 della legge n. 448/2001.

3. I servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti conformemente a quanto stabilito dall'art. 113-bis del T.U. n. 267/2000, nel testo stabilito dall'art. 35 della legge n. 448/2001.

Art. 98

Istituzione

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi il Consiglio comunale può costituire "Istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle Istituzioni il consiglio d'amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero dei componenti del consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento.

3. Il Sindaco nomina e può revocare con atto motivato il presidente ed il consiglio d'amministrazione, tenuto conto degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale ed assicurando la presenza di entrambi i sessi fra i nominati, ove possibile.

4. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione e gestione dell'Istituzione. È nominato in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le Istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle Istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

8. La costituzione delle "Istituzioni" è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

Art. 99

Gestione dei servizi comunali privi di rilevanza economica

1. Il Comune effettua la gestione dei servizi privi di rilevanza economica:

a) in economia, secondo apposito regolamento, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non risulta opportuno procedere all'affidamento ai soggetti di seguito indicati;

b) mediante affidamento diretto a:

- istituzioni comunali;

- aziende speciali, anche consortili;

- società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal Codice Civile;

c) mediante affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero alle associazioni e fondazioni costituite o partecipate dal Comune;

d) quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, mediante affidamento a terzi, con procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore. I rapporti tra Comune ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.

TITOLO X

L'AUTONOMIA FINANZIARIA

E IMPOSITIVA

PROGRAMMAZIONE E

ORDINAMENTO CONTABILE

Art. 100

Autonomia finanziaria

1. Il Comune ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Ha risorse autonome, acquisite stabilendo ed applicando tributi ed entrate proprie, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferiti al suo territorio.

Partecipa all'attribuzione di risorse statali aggiuntive e/o perequative, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 della Costituzione.

Con l'acquisizione delle risorse derivanti dalle fonti sopra indicate e con una oculata amministrazione del patrimonio finanzia integralmente le funzioni pubbliche esercitate, attraverso un equilibrato rapporto del programma di attività con i mezzi economici acquisibili, realizzandolo con interventi razionali ed efficienti.

2. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

3. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

4. Il ricorso al credito è limitato al finanziamento di investimenti che non può essere effettuato con le risorse di cui ai precedenti commi e che comporta oneri di ammortamento sostenibili dal bilancio senza pregiudicarne l'equilibrio.

Art. 101

Autonomia impositiva

1. Il Comune provvede, nell'ambito delle leggi, all'esercizio della potestà regolamentare generale per l'acquisizione delle proprie entrate, stabilita dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dallo statuto del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, adottando i provvedimenti attuativi necessari per determinare le misure e condizioni del prelievo tributario e del concorso tariffario, ispirandosi a criteri di imparzialità, equità e perequazione, ripartendo il carico tributario e tariffario in modo da assicurare che la partecipazione di ciascun cittadino avvenga in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

2. L'istituzione ed il costante aggiornamento dell'anagrafe tributaria comunale, riferita ai soggetti ad imposizioni tributarie ed agli utenti dei servizi erogati, costituisce il mezzo indispensabile per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

3. I servizi comunali preposti all'acquisizione delle entrate sono dotati di strumenti operativi adeguati all'importanza delle loro funzioni, che sono periodicamente aggiornati così da risultare sempre corrispondenti all'evoluzione tecnica in questo settore. Idonee iniziative per la preparazione e l'aggiornamento del personale addetto sono programmate d'intesa con lo stesso e con le organizzazioni sindacali.

4. I servizi devono assicurare il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) acquisizione all'ente delle entrate preventivate necessarie per i servizi erogati e per la sua organizzazione;

b) massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti ed utenti consentendo e regolarizzando l'uso da parte degli stessi di comunicazioni telematiche, telefoniche ed ove possibile di collegamenti informatici;

c) tempestiva informazione dei contribuenti ed utenti delle norme tributarie e tariffarie e delle loro modifiche ed innovazioni, mediante comunicazioni semplici ed esaurienti che assicurino la loro piena

consapevolezza degli obblighi a cui sono tenuti e dei mezzi di tutela che hanno diritto di utilizzare.

Art. 102

Statuto dei diritti del contribuente

1. I regolamenti comunali relativi all'esercizio della potestà autonoma tributaria sono adeguati ai principi previsti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, relativa allo statuto del contribuente e, in particolare, alle seguenti disposizioni:

- a) informazione del contribuente: il Comune provvede con i mezzi di cui dispone ad assicurare ai contribuenti le informazioni utili per la conoscenza delle disposizioni, procedure, mezzi di tutela relativi ai tributi comunali, sia assicurando la disponibilità presso l'ufficio tributi e presso l'ufficio per le relazioni con il pubblico di materiale illustrativo ed informativo adeguato, sia diffondendolo con i mezzi disponibili perché ne sia possibile la più ampia conoscenza;
- b) conoscenza degli atti e semplificazione: il Comune adotta le procedure più idonee per dare attuazione, nell'ambito della propria attività tributaria e per quanto con esse compatibili, delle modalità previste dall'art. 6 della legge n. 212/2000;
- c) chiarezza e motivazione degli atti: il Comune provvede ad assicurare nel procedimento tributario la massima chiarezza dei propri atti, con la più ampia documentazione dei provvedimenti adottati;
- d) rapporti fra contribuente e comune: i rapporti fra contribuente ed amministrazione per motivi tributari sono improntati a principi di collaborazione, rispetto, buona fede. Non saranno applicate sanzioni né interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune e in particolare quando il suo comportamento dipenda da ritardi, omissioni od errori dell'Ente;
- e) interpello del contribuente: il Comune, con i necessari adattamenti, inserisce nel proprio regolamento quanto previsto in merito al diritto d'interpello del contribuente dall'art. 11 della legge n. 212/2000;
- f) garante del contribuente: il Comune istituirà il "Garante del contribuente", avvalendosi inizialmente del Difensore Civico e, dopo le opportune verifiche, assumendo definitive determinazioni al riguardo.

Art. 103

Gestione dei beni

1. I beni comunali, in funzione della loro destinazione, si distinguono in demaniali e patrimoniali ai sensi degli artt. 824 e seguenti del codice civile; l'Amministrazione dispone l'impianto e la gestione dell'inventario di detti beni dal quale deve risultare, fra l'altro, la consistenza, lo stato ed il valore, i rapporti giuridici originari i diritti e le obbligazioni conseguenti, secondo modalità norme di corretta e corrente tenuta in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

2. Il Responsabile del Servizio Contabilità e Finanze cura il costante aggiornamento dell'inventario che è oggetto di approvazione annuale, in uno al conto patrimoniale; egli risponde personalmente dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte o modificazioni e della conservazione dei titoli, carte e scritture relative al patrimonio.

3. I beni patrimoniali comunali devono essere amministrati nella maniera socialmente più valida ed economicamente più utile; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canone la cui tariffa è determinata dal Consiglio Comunale per i terreni soggetti ad usi civici e per i boschi si applicano le disposizioni delle leggi speciali vigenti in materia.

4. Le somme provenienti dalla alienazione dei beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato e nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

Art. 104

Regolamento di Contabilità

1. Il Regolamento di Contabilità determina le modalità di svolgimento del controllo economico-finanziario di gestione e di efficacia dell'azione amministrativa.

2. Il Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'Ufficio dei Revisori dei conti, specificando le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, nel rispetto della legge, dei principi civilistici il controllo della società per azioni e del presente Statuto.

3. Il Regolamento, inoltre, individuerà forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli Organi, del Segretario e degli Uffici dell'Ente.

Art. 105

I contratti

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti in ossequio alle disposizioni del testo unico e della normativa vigente in materia.

2. La stipulazione di contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile preposto al servizio, seguendo le normative di legge vigenti, che deve indicare:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse alle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici e le ragioni che ne sono alla base.

3. In tutti i contratti che implicano l'esecuzione di opere e Servizi deve essere espressamente previsto, come condizione essenziale, l'obbligo per l'appaltatore e per gli eventuali subappaltatori di praticare in favore dei propri dipendenti e collaboratori il trattamento economico e normativo previsto dalla vigente contrattazione collettiva di categoria. Tali contratti devono altresì prevedere il diritto del Comune ad effettuare adeguati e periodici controlli sull'adempimento di tale condizione e l'immediata risoluzione del contratto in caso di accertato inadempimento.

Art.106

Liti e giudizi

1. In caso di azioni legali che, a qualunque titolo, riguardino l'Ente quale attore o convenuto o per chiamata di terzo, la rappresentanza in giudizio del Comune è riservata al Sindaco. Questi o chi ne fa le veci, sottoscrive il mandato ad litem.

2. La designazione del legale incaricato è effettuata con determinazione del Responsabile del Servizio competente contestualmente alla previsione di spesa per l'incarico conferito.

Art. 107

La Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende e cura:

- a) riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
- b) il pagamento delle spese, ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili.
- c) il pagamento delle rate di ammortamento di mutui dei contributi previdenziali e assistenziali e degli altri titoli di spesa per i quali la legge prevede il pagamento anche le immissioni dei mandati.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

Art. 108

Revisore Unico dei Conti

1. Il Revisore dei Conti esercita le funzioni di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ad esso demandate dalla legge e dal presente Statuto in piena

autonomia, con la diligenza del mandatario, in collaborazione con il Consiglio Comunale.

2. Nell'esercizio di tali funzioni, il Revisore, ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente ed ai relativi uffici nei modi indicati dal Regolamento.

3. Il Revisore è tenuto ad accertare la consistenza patrimoniale dell'Ente, la regolarità delle scritture contabili e dei fatti gestionali attraverso la visione e la conoscenza degli atti che comportano spese e/o modifiche patrimoniali.

4. In sede di esame del rendiconto di gestione e del conto consuntivo, il Revisore presenta la relazione di accompagnamento, composta di una parte economica e di una propositiva, intesa a raggiungere gli scopi di cui al precedente comma, redatta ai sensi di legge.

5. Il Revisore può essere sentito dalla Giunta e dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi mossi dall'operato dell'Amministrazione e, pertanto, presenza alle relative riunioni.

6. Il Revisore riferisce immediatamente al Sindaco ed al Segretario Comunale per le accertate irregolarità di gestione fermi restando gli altri adempimenti previsti dalle disposizioni di legge.

7. Il Revisore Unico è eletto dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 234 del TUEL.

8. Il Revisore che abbia perso i requisiti di eleggibilità previsti dal presente articolo o sia stato cancellato o sospeso dai rispettivi ruoli professionali, decade alla carica.

9. La revoca o la decadenza dall'ufficio sono deliberate dal Consiglio Comunale, dopo formale contestazione, da parte del Sindaco, degli addebiti all'interessato, al quale è concesso, in ogni caso, un termine di dieci giorni per far pervenire le proprie deduzioni.

10. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di revisore, il Consiglio procede alla surrogazione entro i termini e con le modalità indicate dal Regolamenti. I nuovi nominati cessano dall'ufficio alla scadenza di quelli rimasti in carica.

11. L'indennità di carica ed il rimborso delle spese per l'esercizio della stessa sono determinate dalla legge e dal Regolamento che disciplina le altre modalità per il miglior assolvimento delle funzioni.

Art. 109

Controllo di Gestione

1. Apposito Regolamento dovrà individuare metodi, indicatori e parametri per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art.110

Norma transitoria

I regolamenti da adottarsi in forza delle precedenti disposizioni statutarie saranno adottati entro 150 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.

Art. 111

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'Albo Pretorio Comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto munito delle certificazioni della avvenuta pubblicazione e affissione di cui al precedente comma al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione di entrata in vigore.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.